

**F.L.C. PESARO**

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI**

**contratto integrativo  
provinciale al contratto  
nazionale di lavoro  
per i dipendenti  
delle imprese edili ed affini**

**1 giugno 1974**

**con**

- **PRINCIPALI NORME DEL C.C.N.L.**
- **PRESTAZIONI CASSA EDILE**
- **APPENDICE DI LEGISLAZIONE**

F.L.C.

contratto integrativo  
provinciale al contratto  
nazionale di lavoro  
per i dipendenti  
delle imprese edili ed affini

1 giugno 1974

stampato a cura della

**FEDERAZIONE LAVORATORI DELLE COSTRUZIONI**

**FILLEA - CGIL**

PESARO  
VIA CASSI, 6  
TEL. 30940 / 30941

**FILCA - CISL**

PESARO  
VIA COLLENUCCIO, 20  
TEL. 31108 / 61937

**FeNEAL - UIL**

PESARO  
GALLERIA ROMA  
TEL. 31678

Addì 20 giugno 1974 in Pesaro presso la Sede dell'Associazione Industriali

t r a

— l'Associazione degli Industriali della provincia di Pesaro-Urbino rappresentata dal Presidente comm. dott. ing. Giuseppe Montagna e dal geom. Gino Raffaelli presidente del Collegio dei Costruttori, assistiti dall'avv. Carlo Gaudenzi, dott. Antonio Marchetti e dott. Ermes Giorgi;

e, in ordine alfabetico

— la Federazione Provinciale Edili Affini e Legno - Fe.N.E.A.L. - aderente alla U.I.L. rappresentata dai Sig. Giorgio Fazi assistito da Giuseppe Taras Segretario della Camera Sindacale Provinciale U.I.L.;

— la Federazione Provinciale Lavoratori delle Costruzioni e Affini della provincia di Pesaro-Urbino - F.I.L.C.A. - aderente alla C.I.S.L. rappresentata dai sigg. Norberto Crinelli, Apricena Mario e De Simoni Umberto;

— il Sindacato Provinciale Lavoratori Edili ed Affini della Provincia di Pesaro-Urbino - F.I.L.L.E.A. - aderente alla C.G.I.L. rappresentato dai sigg. Lorenzo Cicerchia, Pietro Gasperoni, Lino Mengucci, Riccardo Spaccazzocchi con la presenza di una delegazione unitaria della F.L.C.;

viene stipulato il presente contratto collettivo di lavoro, integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro per gli addetti all'industria edilizia ed affini, stipulato a Roma il 31 gennaio 1973, da valere per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino.

**Art. 3 — CATEGORIE E QUALIFICHE** ♦ L'assegnazione delle categorie e l'incasellamento delle qualifiche vengono fatti in base ai seguenti criteri:

#### CATEGORIE

##### **Operai specializzati**

Per operai specializzati si intendono quegli operai superiori ai qualificati, che sono capaci di eseguire lavori particolari che necessitano di speciale competenza pratica, conseguente da tirocinio o da preparazione tecnico pratica.

##### **Operai qualificati**

Per operai qualificati si intendono quegli operai che sono capaci di eseguire lavori che necessitano di specifica normale capacità per la loro esecuzione.

##### **Operai comuni (manovali specializzati)**

Per operai comuni si intendono coloro che sono capaci di compiere lavori nei quali, pur prevalendo lo sforzo fisico; quest'ultimo è associato al compimento di determinati semplici attribuzioni inerenti al lavoro; oppure sono adibiti a lavori o servizi per i quali occorra qualche attitudine o conoscenza, conseguibile in pochi giorni.

In questa categoria sono compresi anche gli aiutanti della categoria operai qualificati e quelli della categoria operai specializzati purché non siano operai qualificati.

##### **Manovali comuni**

Per manovali comuni si intendono tutti coloro che, non appartenendo alla categoria precedente, compiono lavori prevalentemente di fatica, che non comportano speciale conoscenza e pratica di lavoro.

La categoria dei manovali comuni è abolita a decorrere dal 1° luglio 1975, con passaggio delle relative mansioni nella categoria degli operai comuni. Pertanto, con effetto dalla data predetta, qualsiasi riferimento alla categoria degli operai comuni vale anche per la soppressa categoria dei manovali comuni.

#### QUALIFICHE

##### **Operai specializzati**

A titolo di esempio sono considerati operai specializzati:

— **Carpentiere in legno o in ferro:** capace di eseguire su disegno, capriate o centine composte o casseformi per armature speciali in opere di cemento armato e di natanti;

— **Muratore:** capace di eseguire i seguenti lavori: costruzione di pilastri, colonne, lesene, archi in rottura, arcate, muratura di mattoni a paramento, messa in opera di pietre ornamentali lavorate; costruzione di cornici sia in mattoni che in pietra; volte a crociera, a vela o a forma gotica; montaggio e rivestimento di scale in pietra, marmo o finto marmo; posa in opera di davanzali e stipiti;

— **Caminista e operaio muratore per la costruzione di forni industriali:**

— **Pontatore:** capace di ordire qualsiasi tipo di ponteggio reale e castelli di servizio in legno o in ferro;

— **Ferraiole:** capace di eseguire e porre in opera, su disegno, qualunque tipo di armatura di ferro per costruzioni in cemento armato;

— **Addetto,** nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, al montaggio e smontaggio, su disegni, di stampi preformati o delle relative parti componenti;

— **Addetto** al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc., nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti od altre opere di edilizia speciale;

— **Addetto** alla tesatura, con l'uso di apposite apparecchiature e secondo i dati prescritti, di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

— **Imboscatore o armatore:** capace di eseguire, su disegno, armature centinate di galleria, effettuandone la posa in opera;

— **Minatore:** operaio che stabilisce la posizione dei fori da mina e predispone e sorveglia l'armamento;

— **Fochino:** operaio che ha cognizione di qualsiasi esplosivo e che provvede alla posa della mina ed al suo brillamento;

— **Falegname:** capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di serramenti e di lavori di riquadratura, anche con l'impiego delle macchine;

— **Cementista formatore:** capace di eseguire rilievi ornamentali di qualsiasi tipo, forme di gesso od in cemento, su modello o disegno;

— **Operaio ornataista e modellista:** capace di eseguire ornati e modelli richiedenti capacità adeguate ai lavori di stuccatore;

— **Stuccatore e riquadratore:** capace di eseguire, su disegno, qualsiasi tipo di lavori in gesso o altri agglomerati, sia al banco che sul posto;

— **Decoratore, verniciatore:** capace di eseguire, su disegno, lavori di pittura, ornato e riquadratura a chiaroscuro; macchiature ad imitazione legni e marmi; dorature in fogli; scritture di insegne e filettatura a mano libera;

— **Tappezziere di parati speciali** (linkustra, tekko, salubra, in plastica o similari);

— **Vetrocementista:** capace di eseguire, su disegno, qualsiasi lavoro in vetrocemento;

— **Pavimentatore:** capace di eseguire tipi di pavimentazione in grès, vetro, ceramica, marmo, alla palladiana e alla veneziana, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;

— **Posatore di rivestimenti:** capace di eseguire tipi di rivestimento in grès, vetro, ceramica, marmo, che presentino particolari difficoltà di esecuzione;

— **Palchettista:** che sa mettere in opera qualsiasi tipo di palchetto;

— **Linoleista:** che sa posare linoleum su qualsiasi superficie, anche a disegno;

— **Mosaicista:** capace di eseguire, su disegno, rivestimenti in vetro, mosaico, klinker e ceramica;

— **Asfaltatore:** capace di eseguire qualsiasi tipo di impermeabilizzazione per costruzioni civili e industriali con asfalto colato;

— **Scalpellino:** che sa eseguire, su disegno, cornici di qualsiasi sagomatura con ornati semplici, sia su marmo, sia su pietra;

— **Caposquadra nei lavori di armamento e lavori accessori delle linee ferroviarie:** che guida l'attività esecutiva di un gruppo di operai, partecipando egli stesso alla esecuzione dei lavori. Date le particolari mansioni che lo stesso deve svolgere nel caso specifico dell'armamento, si conviene di riconoscergli una maggiorazione del 10% (dieci per cento) sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 28 spettanti all'operaio specializzato (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Quando la mansione di caposquadra si eserciti su più gruppi di operai la maggiorazione è riconosciuta nella misura del 14% (quattordici per cento);

— **Addetto ai lavori di armamento ferroviario:** colui che indica e controlla l'esattezza del livello dei binari e dei deviatori.

Colui che dà il tracciamento per la posa dei deviatori;

— **Motorista o meccanico o elettricista:** capace di eseguire nel cantiere — anche per i lavori dell'armamento ferroviario — in officina o su natanti, ordinarie riparazioni e installazioni;

— **Autista o motoscafista meccanico:** addetto alla conduzione della macchina e capace di provvedere alla riparazione del motore e della macchina in genere anche con la soluzione di pezzi di ricambio;

— **Gruista, escavatorista,** conduttore di macchine semoventi tipo bulldozer, scraper, ruspa e simili; addetto al funzionamento di battipalo meccanico con mazza battente superiore a 10 q.li: che provvede alla conduzione e manutenzione di dette macchine ad uso di cantiere o di galleggiante e che sia capace di montarle e smontarle;

— **Macchinista di locomotive a vapore per décauville e macchinista di rulli compressori stradali:** capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

— **Conducente di coperta e di macchine di mezzi d'opera natanti, forniti di motori, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari:** in questa voce sono compresi: il capitano e cioè il marinaio autorizzato o padrone al comando, il capo pontone, il capo draga, il motorista di prima, il macchinista ed il fuochista autorizzati;

— **Nostromo di prima;**

— **Palombaro di prima:** capace di eseguire rilievi, tracciamenti, murature e tagli di opere subacquee;

— **Cuoco:** che possiede tutti i requisiti propri del mestiere e che sovrintende al lavoro di almeno cinque addetti alla cucina.

#### **Operai qualificati**

A titolo di esempio sono considerati operai qualificati:

— **Carpentiere in legno o in ferro:** che sa eseguire lavori

propri della categoria (non indicati per gli specializzati, già considerati eventualmente nei contratti collettivi in base a condizioni obiettive locali);

— **Muratore:** che sa eseguire lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per il muratore specializzato, già considerati come sopra detto per il carpentiere);

— **Pontatore:** capace di eseguire tipi di ponteggi in legno che non richiedono la capacità dell'operaio specializzato o impalcatore di servizio con elementi obbligati e predisposti, sia in ferro che in legno;

— **Addetto** alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;

— **Addetto** al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc., con l'impiego di attrezzature di sostegno;

— **Addetto** alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.;

— **Addetto** alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

— **Addetto** all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

— **Imboscatore o armatore:** capace di eseguire lavori di armamento di gallerie, di pozzi, di scavi, di fognature;

— **Minatore:** capace di eseguire tutti i lavori inerenti all'impiego delle mine, per scavi in roccia, esclusi quelli indicati per il minatore specializzato e per il fochino;

— **Cementista per getti in cemento armato:** che sappia curare i piani di lavoro;

— **Cementista per pietra artificiale;**

— **Scalpellino e martellista per pietra artificiale;**

— **Scalpellino:** capace di eseguire qualsiasi lavoro di riquadratura in pietra o marmo;

— **Lucidatore di pietra artificiale;**

- **Squadratore di tufo;**
- **Falegname:** capace di eseguire lavori di riquadratura, di riparazione e lavori normali di cantiere;
- **Stuccatore comune di soffitti e pareti;**
- **Stuccatore da banco comune;**
- **Decoratore, imbiancatore e colorista:** capace di eseguire lavori di tinteggiatura e coloritura con qualsiasi prodotto e su qualsiasi superficie; e comunque lavori propri della categoria (non indicati nelle esemplificazioni riportate per gli operai specializzati);
- **Verniciatore:** capace di eseguire verniciature e filettature;
- **Tappeziere:** capace di eseguire lavori propri della categoria con materiali diversi da quelli indicati per gli specializzati;
- **Vetrocementista:** capace di eseguire lavori di tipo comune in vetro-cemento;
- **Pavimentatore:** capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà;
- **Posatore di rivestimenti:** capace di eseguire lavori con i materiali indicati per gli specializzati della categoria, non a disegno e che non presentino particolari difficoltà;
- **Palchettista:** capace di eseguire pavimenti di legno di tipo comune;
- **Linoleista:** che non abbia capacità specifica dell'operaio specializzato;
- **Mosaicista:** capace di eseguire pavimenti e rivestimenti a mosaico, non a disegno;
- **Asfaltista stradale:** capace di eseguire getti di conglomerato per pavimentazione;
- **Calderaio:** addetto alla dosatura e alla cottura degli asfalti anche negli impianti fissi;
- **Selciatore:** capace di eseguire selciati con bognini, pietre squadrate, ciottoli e porfido, curando le opportune pendenze;
- **Lastricatore:** capace di eseguire lastricati con pietre squadrate, curando le opportune pendenze;

- **Scalpellino stradale;**
- **Addetto ai lavori di armamento ferroviario:**
  - Colui che regolarizza lo scartamento del binario o dei deviatoid;
  - Colui che esegue la foratura delle traverse e dei legnami sia a mano che con mezzi meccanici;
  - Colui che esegue la rinalzata delle traverse e dei legnami del binario con martelli meccanici (sia a percussione che a vibrazione);
  - Colui che esegue la foratura delle rotaie con trapano a mano o meccanico;
  - Colui che esegue il taglio delle rotaie con mezzi meccanici;
  - Colui che, con mezzi meccanici a motore, esegue l'allentamento o stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatoid;
  - Colui che è addetto al servizio di protezione e di vigilanza del cantiere durante lo svolgimento del lavoro o dei passaggi a livello, abilitato dall'Amministrazione delle FF.SS. Non può essere adibito a tali mansioni chi non è munito di abilitazione;
- **Addetto al funzionamento della centrale di betonaggio,** con l'incarico di controllare il regolare afflusso dei materiali, di curare le operazioni di dosatura e capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dell'impianto;
- **Saldatore:** capace di eseguire lavori normali di saldatura con apparecchiature elettriche o ossiacetileniche;
- **Motorista o meccanico o elettricista di seconda:** addetto al funzionamento ed alla manutenzione dei motori, macchine ed impianti; anche per i lavori dell'armamento ferroviario;
- **Autista o motoscafista:** addetto alla conduzione della macchina e capace di provvedere alla ordinaria manutenzione del motore e della macchina;
- **Carropontista:** che provvede soltanto alla conduzione e manutenzione della macchina;
- **Motocarrista:** addetto alla conduzione del motocarro e capace di provvedere alla manutenzione ordinaria dello stesso;
- **Conduttore di locomotori décauville con motore elettrico o a scoppio:** capace di condurre la macchina e di eseguire lavori di ordinaria manutenzione della stessa;

— **Meccanico ed elettricista comune;**

— **Fuochista e conduttore di generatori di vapore, motorista di seconda su natanti:** per cui è richiesta la patente di 3° grado generale e particolare;

— **Conduttore di locomobili a vapore:** per cui è richiesta la patente di 4° grado;

— **Conduttore di coperta di mezzi d'opera natanti sforiniti di motore a propulsione, per la esecuzione di lavori marittimi, fluviali, lacuali e lagunari;**

— **Fabbro di cantiere;**

— **Lattoniere e tubista comune;**

— **Nostromo di seconda;**

— **Palombaro di seconda;**

— **Guida palombaro;**

— **Campanaro-pipista per lavori in cassoni ad aria compressa:** addetto alle manovre nella camera di equilibrio;

— **Cuoco di seconda:** che possiede tutti i requisiti propri del mestiere.

#### **Operai comuni (manovali specializzati)**

A titolo di esempio sono considerati operai comuni:

— **Addetto** al servizio diretto di operai specializzati o qualificati (sempreché non sia egli stesso operaio specializzato o qualificato) per compiere, come aiutante o sotto la guida degli operai cui è addetto nell'esecuzione dei lavori propri a questi ultimi, le lavorazioni complementari di cantiere, quali: la correzione di malte al piano di lavoro, il reimpasto degli eventuali residui delle stesse dopo il periodo di sosta; il servizio di approvvigionamento al piano, previa scelta, dei mattoni idonei per l'esecuzione delle lavorazioni a faccia vista o del pietrame specificamente idoneo per l'esecuzione della muratura nel corso della lavorazione; la scelta, la preparazione e il servizio di approvvigionamento al piano degli elementi costituenti solai di particolare conformazione; l'esecuzione di lavori murari semplici (sgrossatura preparatoria alla sigillatura dei pavimenti, dei rivestimenti, dei serramenti interni ed esterni e dei controtelai, la scelta dei pezzi di marmo di misura per pavimenti e scale, la preparazione di sottofondi grezzi, ecc.);

— **Addetto**, nelle opere realizzate con sistemi di prefabbricazione, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati:

- al montaggio delle opere provvisorie di tipo standardizzato, quali ringhiere, parapetti, ecc. proprie dei cantieri di prefabbricazione;

- al montaggio e smontaggio di stampi preformati e delle relative parti componenti già predisposte;

- al montaggio in opera, in cantiere, di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, con l'impiego di attrezzatura di sostegno;

- alla posa in opera, entro stampi preformati, di gabbie, ferri e ancoraggi per elementi prefabbricati in cemento armato, di elementi di laterizi, di materiale isolante, di elementi per rivestimento (fogli di tesserine, piastrelle in cottogrès, klinker, ecc.), di tubazioni, serramenti, davanzali e altri manufatti in genere;

- al getto di calcestruzzo negli stampi;

- alla rifinitura di pannelli prefabbricati di parete o di solaio, di rampe scala, ecc.;

- alla tesatura con l'uso di apparecchiature apposite di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

- alla preparazione e posa in opera di fili o cavi di acciaio per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

- all'iniezione di miscele leganti nei cavi di acciaio tesati per l'armatura di strutture in cemento armato precompresso;

- al montaggio in opera, in cantiere, di elementi prefabbricati, quali travi principali e secondarie, capriate, cornicioni, ecc., nella costruzione di fabbricati industriali, ponti, viadotti ed altre opere di edilizia speciale;

- alla sigillatura di giunti con l'uso di mastici o miscele leganti, di elementi prefabbricati posti in opera, quali pareti, solai, cornicioni, ecc.;

— **Addetto** ad operazioni complementari della confezione di pannelli quali lavaggi, asportazione di carte o sbavature, spazzolature, ecc.

— **Terrazziere:** l'operaio che sa eseguire lavori di scavo a sezione obbligatoria, nonché la profilatura di scarpate, di cunette stradali, la sbadacchiatura (e non armamento) degli scavi ed il livellamento del terreno secondo la picchettatura;

- **Calcinaio o calcinaioolo;**
- **Piegaferro o posatore di armature di ferro in stampi preformati;**
- **Massicciatore stradale;**
- **Battitore o aiutante posatore stradale;**
- **Spezzatore o spaccapietre o pietriscante;**
- **Aiuto decoratore, aiuto verniciatore:** che esegue, come aiutante o sotto guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria; comunque che esegue lavori di preparazione, imbiancatura, coloriture e verniciature semplici e lavori di carattere industriale;
- **Aiuto tappezziere:** che esegue, come aiutante o sotto la guida di operai specializzati o qualificati, lavori di pertinenza della categoria;
- **Gettatore o tubista in cemento;**
- **Addetto all'uso di vibratori per strutture cementizie;**
- **Addetto all'uso di martelli pneumatici;**
- **Addetto all'uso di vibratori, sifoni, pipe e lance di acqua nei lavori in cassoni ad aria compressa;**
- **Aiutante posatore di pavimenti o rivestimenti o posatore degli stessi in stampi preformati;**
- **Molatore o arrotatore o levigatore o lucidatore o lisciatore di pavimenti o di superfici di getti;**
- **Aiutante posatore di coperture impermeabili;**
- **Bitumatore o catramista stradale;**
- **Caneggiatore;**
- **Addetto ai lavori di armamento ferroviario:**
- Colui che esegue la rinalzatura a mano delle traverse e dei legnami;
- Colui che senza impiego di mezzi meccanici a motore esegue l'allentamento o lo stringimento, lo smontaggio o montaggio degli organi di attacco del binario o deviatori;
- Colui che colloca in sede le rotaie e gli organi di attacco per le successive operazioni di montaggio del binario o dei deviatori, o che dopo lo smontaggio del binario o dei deviatori esegue le operazioni inverse;

- Colui che esegue il cambio delle traverse o dei legnami;
- Colui che nei lavori di scavo compie operazioni analoghe a quelle del terrazziere;
- Colui che è addetto alla vigilanza dei passaggi a livello nelle linee ferroviarie secondarie;
- **Addetto al funzionamento del macchinario** (come betoniere, benne raschianti, montacarichi, blocchiere, molazze, carrelli trasportatori, dumpers, ecc.);
- **Frenatore:** addetto a cave di sabbia od a cantiere con movimento di terra, adibito esclusivamente alla frenatura;
- **Aiuto pontatore;**
- **Aiutante fuochista;**
- **Addetto a trasporti con décauville;**
- **Addetto a lavori di copertura e scopertura e a lavori di diserbamento nell'armamento ferroviario;**
- **Magazziniere:** l'operaio che ha in consegna i materiali, gli arnesi e le attrezzature e ne cura la selezione, conservazione e distribuzione, anche se addetto ai magazzini di cantiere dei lavori dell'armamento ferroviario o ai magazzini di stabilimenti o di cantiere di prefabbricazione;
- **Carrettiere, barcaio, battellante;**
- **Marinaio;**
- **Cuciniere o aiutante di cucina.**

#### **Manovali comuni**

- Sono considerati manovali comuni gli addetti:
- a lavori di carico e scarico;
  - a trasporti manuali e con carriole;
  - a mansioni di guardiania o custodia;
  - a lavori di scavo non a sezione obbligata, di spalatura di terra, di inerti, di materiali di risulta, di neve;
  - alla pulizia degli stampi o ad altri lavori di pulizia in generale.

\* \* \*

Le occupazioni discontinue o di semplice attesa o custodia sono quelle fissate dalla legge.

Resta fermo che l'operaio a qualsiasi categoria o qualifica appartenga, verrà retribuito in relazione alle mansioni per le quali è stato assunto, sempreché non venga adibito a mansioni di categoria superiore a quella di assunzione.

\* \* \*

Al lavoratore (comunque denominato: caposquadra, capo operaio, capo sciolta, caporale, ecc.) che, a qualunque categoria o qualifica appartenga, sia espressamente preposto dall'impresa a sorvegliare ed a guidare l'attività esecutiva di un gruppo di cinque o più operai di qualsiasi categoria o qualifica, e partecipi egli stesso direttamente alla esecuzione dei lavori, è riconosciuta, per tale particolare incarico e limitatamente alla durata dello stesso, una maggiorazione del 10% da computarsi sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 28 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

Al predetto lavoratore deve essere riconosciuta in ogni caso una retribuzione non inferiore a quella dell'operaio qualificato, oltre alla maggiorazione del 10% di cui sopra sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 28 (compreso l'utile minimo contrattuale di cottimo qualora lavori a cottimo).

#### Art. 1 (Int. Prov.le)

##### QUALIFICHE

Con riferimento all'art. 3 del c.c.n.l., si confermano integralmente le qualifiche e relative esemplificazioni contenute nell'articolo stesso.

Sarà anticipato al 1° agosto 1974 il termine di cui all'art. 3, 4° comma, per l'abolizione della categoria del manovale comune.

Al caposquadra — meglio definito al terzultimo comma dell'art. 3 del c.c.n.l. — si conviene di riconoscere una maggiorazione del 15%, limitatamente al periodo in cui svolge tale mansione.

**Art. 5 — MUTAMENTO DI MANSIONI** ♦ All'operaio che viene temporaneamente adibito a mansioni per le quali è stabilita una retribuzione superiore a quella che normalmente percepisce deve essere corrisposta la retribuzione propria delle nuove mansioni durante il periodo per il quale vi resta adibito.

Qualora il passaggio di mansioni si prolunghi oltre due mesi

consecutivi di effettiva prestazione, l'operaio acquisisce il diritto alla categoria relativa alle nuove mansioni, salvo che la temporanea assegnazione a mansioni superiori abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto.

Nell'ipotesi che l'operaio adibito a mansioni superiori risulti aver già nel passato acquisito la qualifica inerente alle mansioni superiori cui viene adibito, egli acquisterà nuovamente la qualifica superiore quando la permanenza nelle nuove superiori mansioni perduri per un periodo di tempo non inferiore a quello previsto per il periodo di prova.

Tutti i passaggi definitivi di categoria devono risultare da regolari registrazioni sul libretto di lavoro con l'indicazione della decorrenza.

**Art. 6 — MANSIONI PROMISCUE** ♦ L'operaio che sia adibito, con carattere di continuità, a mansioni relative a diverse qualifiche sarà classificato nella qualifica della categoria superiore e ne percepirà la retribuzione quando le mansioni inerenti alla qualifica superiore abbiano rilievo sensibile, anche se non prevalente, sul complesso dell'attività da lui svolta.

**Art. 7 — ORARIO DI LAVORO** ♦ Per l'orario di lavoro valgono le norme di legge con le eccezioni e le deroghe relative.

L'orario normale contrattuale di lavoro è di 40 ore settimanali di media annua con un massimo, in ogni caso, di 10 ore giornaliere.

Gli orari di lavoro da valere nelle varie località sono quelli fissati dai contratti integrativi del precedente contratto nazionale di lavoro, salve le determinazioni che potranno essere assunte a norma dell'art. 49 in ordine alla ripartizione dell'orario normale nei vari mesi dell'anno.

Nell'effettuare tale ripartizione, le parti, entro i limiti dell'art. 8 del R.D. 10 settembre 1923, n. 1955 e del R.D. 10 settembre 1923, n. 1957, potranno fissare per quattro mesi l'anno, orari normali di lavoro compensativi, ai fini della media annua, dei minori orari fissati per gli altri mesi dell'anno.

Sempre nei limiti delle facoltà previste dalle disposizioni di legge di cui al comma precedente, il prolungamento del lavoro, oltre gli orari localmente concordati nel rispetto della media annuale, sopra stabilite, dà al lavoratore il diritto a percepire le maggiorazioni retributive per lavoro supplementare e per lavoro straordinario di cui all'art. 22 del presente contratto.

L'orario normale contrattuale di lavoro di cui al secondo e terzo comma del presente articolo sarà ripartito su cinque giorni per settimana.

Ove l'impresa per obiettive esigenze tecnico-produttive da portare a preventiva conoscenza delle rappresentanze sindacali aziendali ai fini di eventuali verifiche, ripartisca su sei giorni l'orario normale contrattuale di lavoro, per le ore in tal modo prestate nella giornata di sabato è dovuta una maggiorazione dell'8%, calcolata sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 28.

Resta salvo quanto previsto dall'art. 12 in materia di recuperi.

Il datore di lavoro deve esporre, in modo facilmente visibile ed in luogo accessibile a tutti i dipendenti interessati, l'orario di lavoro con l'indicazione dell'ora di inizio e di termine del lavoro del personale occupato, nonché dell'orario e della durata degli intervalli di riposo durante il periodo di lavoro.

Quando non sia possibile esporre l'orario nel posto di lavoro, per essere questo esercitato all'aperto, l'orario stesso deve essere esposto nel luogo dove viene eseguita la paga.

L'operaio deve prestare l'opera sua nel turno stabilito; quando siano stabiliti turni regolari periodici gli operai ad essi partecipanti devono essere avvicendati allo scopo di evitare che le stesse persone abbiano a prestare la loro opera sempre in ore notturne.

Agli operai che eseguono i lavori preparatori complementari di cui all'art. 6 del R.D.L. 15-3-1923, n. 692, vanno corrisposte le maggiorazioni previste dall'art. 22 del presente contratto.

## **Art. 2 (Int. Prov.le)**

### **ORARIO DI LAVORO**

In attuazione dell'art. 7 del c.c.n.l., l'orario normale contrattuale di lavoro rimane fissato in 40 ore settimanali per tutti i mesi dell'anno. Esso sarà ripartito su 5 giorni per settimana e avrà termine il venerdì.

Onde poter effettuare l'orario stabilito dal presente articolo, per il periodo dal 15 novembre al 15 febbraio, l'orario stesso potrà essere ripartito su sei giorni a regime normale ed avrà termine non oltre le ore 13 del sabato.

**Art. 9 — RIPOSO SETTIMANALE** ♦ Il riposo settimanale cade normalmente di domenica e non può avere una durata inferiore a 24 ore consecutive, salvo le eccezioni previste dalla

legge, in quanto siano applicabili alle imprese ed agli operai regolati dal presente contratto.

Nei casi in cui, in relazione a quanto previsto dalla legge sul riposo domenicale, gli operai sono chiamati al lavoro in giorno di domenica, essi godranno del prescritto riposo compensativo in altro giorno della settimana, che deve essere prefissato: gli elementi della retribuzione, di cui al punto 3) dell'art. 28, sempreché non si tratti di operai turnisti, vanno maggiorati con la percentuale di cui all'art. 22, punto 12).

L'eventuale spostamento del riposo settimanale dalla giornata di domenica o dalla normale giornata di riposo compensativo prefissata deve essere comunicato all'operaio almeno 24 ore prima.

In difetto e in caso di prestazione di lavoro, è dovuta anche la maggiorazione per lavoro festivo.

**Art. 10 — SOSTE DI LAVORO** ♦ In caso di soste di breve durata a causa di forza maggiore, nel conteggio della retribuzione non si tiene conto delle soste medesime quando queste nel loro complesso non superino i 30 minuti nella giornata. Nel caso che la sosta o le soste nel loro complesso superino i 30 minuti della giornata, qualora l'impresa trattenga l'operaio nel cantiere, l'operaio stesso ha diritto alla corresponsione della retribuzione per tutte le ore di presenza.

**Art. 11 — SOSPENSIONI E RIDUZIONE DI LAVORO** ♦ Nei casi di sospensione dal lavoro o di riduzione di orario, qualora ricorrano i presupposti delle norme di legge vigenti in materia, le imprese sono tenute a presentare tempestiva domanda di autorizzazione alla corresponsione delle integrazioni salariali.

In caso di sospensione di lavoro non prevista dalle norme di cui al precedente comma e che oltrepassi le due settimane, l'operaio ha facoltà di dimettersi con diritto al trattamento previsto per il caso di licenziamento ivi compresa la corresponsione dell'indennità sostitutiva del preavviso. In caso di riduzione di lavoro l'impresa procederà, compatibilmente con le esigenze tecniche, alla riduzione dell'orario e/o alla formazione di turni, prima di ridurre il personale.

## **Art. 3 (Int. Prov.le)**

### **SOSPENSIONE E RIDUZIONE DI LAVORO**

Mentre si conferma quanto stabilito dall'articolo 11 del c.c.n.l., si precisa che le somme dovute ai lavoratori a titolo

di integrazione salariale vanno corrisposte entro 30 gg. dalla data di autorizzazione dell'INPS.

Le imprese indicheranno nella busta paga degli operai le ore di lavoro non prestate a causa degli eventi per i quali richiederanno l'intervento della C.I.G.

#### Dichiarazione a verbale

Le parti stipulanti svolgeranno un'azione comune diretta ad ottenere che le autorizzazioni ed i rimborsi relativi alla speciale gestione della Cassa Integrazione Guadagni abbiano a procedere il più speditamente possibile.

**Art. 12 — RECUPERI** ♦ E' ammesso il recupero dei periodi di sosta dovuti a cause impreviste, indipendenti dalla volontà dell'operaio e dell'impresa e che derivino da cause di forza maggiore o dalle interruzioni dell'orario normale concordate tra l'impresa e gli operai.

I conseguenti prolungamenti di orario non possono eccedere il limite massimo di un'ora al giorno e debbono effettuarsi entro i 10 giorni lavorativi immediatamente successivi al giorno in cui è avvenuta la sosta o la interruzione.

In caso di ripartizione su cinque giorni dell'orario settimanale, l'impresa ha facoltà di recuperare a regime normale nel sesto giorno le ore di lavoro normale non prestate durante la settimana, per cause indipendenti dalla volontà delle parti.

In ogni caso con il compimento delle ore di recupero non si può eccedere l'orario normale giornaliero di 10 ore.

#### Art. 4 (Int. Prov.le)

##### RECUPERI

In relazione all'art. 12 del c.c.n.l., si precisa che il recupero non è ammesso per i casi di intervento della C.I.G.

#### Art. 5 (Int. Prov.le)

##### LAVORI FUORI ZONA

L'indennità per lavori fuori zona, dovuta a norma del secondo comma dell'art. 24 del c.c.n.l., è fissata nella misura percentuale del 25% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 28 del contratto.

#### Art. 6 (Int. Prov.le)

##### LAVORI IN ALTA MONTAGNA

Con riferimento all'art. 27 del c.c.n.l., l'indennità per lavori in alta montagna viene confermata nella misura del 10% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3 dell'art. 28 del contratto, per lavori eseguiti oltre i 900 metri sul livello del mare; la questione del trasporto degli operai in caso di lavori siti in particolari zone impervie, verrà definita caso per caso.

#### Art. 7 (Int. Prov.le)

##### MULTE E TRATTENUTE

Il provento delle multe e delle trattenute che non rappresentino risarcimento di danni, applicate a norma degli artt. 94 e 95 del c.c.n.l. — parte comune — è devoluto a favore della Cassa Edile.

#### Art. 8 (Int. Prov.le)

##### TRATTAMENTO PER FERIE, GRATIFICA NATALIZIA E FESTIVITA' NAZIONALI E INFRASETTIMANALI E MODALITA' DI ATTUAZIONE

La misura percentuale complessiva sulla retribuzione di cui all'art. 21 del c.c.n.l., a corrispettivo del trattamento economico per ferie, gratifica natalizia e festività, è stabilita nel 22%, così composta:

— gratifica natalizia . . . . .	10,00%
— ferie . . . . .	5,50%
— festività nazionali e infrasettimanali	6,50%
	<hr/>
Totale	22,00%

In relazione a quanto previsto dal 7° comma dell'art. 21 del c.c.n.l., le parti convengono di continuare a mutualizzarne l'onere.

Pertanto l'obbligo di corrispondere agli operai assenti per malattia o infortunio le percentuali previste dal 5° comma dell'art. 21, verrà assolto dalle imprese in forma mutualistica, con effetto liberatorio, mediante versamento in apposito fondo, co-

stituito presso la «Cassa Edile - Pesaro» di un contributo ora stabilito nell'1% da calcolarsi sugli elementi di cui al punto 4) dell'art. 28 del contratto nazionale; detto contributo è soggetto a variazione in relazione dell'andamento della gestione del particolare conto, in modo che sia autosufficiente.

Con tale versamento le aziende sono sollevate, con effetto liberatorio, dalla corresponsione ai dipendenti della quota parte del 22,00% loro spettante durante le assenze per malattia e infortunio.

#### **Art. 9 (Int. Prov.le)**

##### **APPRENDISTATO**

Con riferimento a quanto disposto dal 2° comma lett. c) dell'art. 53 del c.c.n.l. 18-12-1954 espressamente richiamato dall'art. 44 del c.c.n.l. 31-1-1973 si stabilisce che per gli apprendisti in possesso della licenza o diploma di primo grado rilasciato da scuole professionali edili riconosciute, il periodo di apprendistato è ridotto di due anni con rispetto comunque del minimo di un anno di apprendistato.

Inoltre il periodo di apprendistato è ridotto di 6 mesi per coloro che cominciano il tirocinio a 16 anni compiuti e di un anno per coloro che cominciano il tirocinio a 17 anni compiuti.

Il capolavoro sarà compiuto presso l'Istituto Statale d'Arte «F. Mengaroni» di Pesaro o presso le Scuole Edili, ovvero presso le aziende che saranno prescelte di volta in volta dalle parti contraenti.

#### **Art. 10 (Int. Prov.le)**

##### **ADDESTRAMENTO PROFESSIONALE**

Il contributo alle Scuole Edili, a norma dell'art. 45 del c.c.n.l. resta confermato nella misura dello 0,60% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

L'esazione di detto contributo è affidata alla Cassa Edile di Pesaro.

Le parti contraenti si impegnano inoltre a procedere alle opportune variazioni dello Statuto e del Regolamento della Scuola onde possa venire istituito un organo esecutivo atto a snellire il funzionamento amministrativo della Scuola e ad incoraggiare la partecipazione dei giovani ai corsi professionali.

**Art. 15 — LAVORO A COTTIMO** ♦ Nel caso si effettui il lavoro a cottimo, sia individuale che collettivo, vanno osservate le seguenti norme.

Le tariffe di cottimo devono essere determinate in modo da consentire al complesso dei lavoranti a cottimo in un medesimo lavoro, nei periodi normalmente considerati, un utile non inferiore al 23% oltre i minimi di paga base e l'indennità di contingenza. Le tariffe di cottimo debbono essere comunicate per iscritto al lavoratore o, nel caso di cottimo collettivo, a tutti i componenti la squadra, prima dell'inizio delle lavorazioni a cottimo ed affisse all'albo del cantiere, ove possibile.

Ad essi dovrà essere altresì comunicato:

a) composizione della squadra (quando si tratta di cottimi collettivi) con l'indicazione nominativa dei partecipanti e delle rispettive qualifiche;

b) descrizione della lavorazione da eseguire;

c) descrizione dei servizi di cantiere a disposizione della squadra;

d) unità di misura assunta per la formazione della tariffa e per la liquidazione del cottimo;

e) tariffa di cottimo per unità di misura.

Le tariffe di cottimo così determinate fra le parti direttamente interessate, non divengono definitive se non dopo superato un periodo di assestamento. Per periodo di assestamento si intende il tempo strettamente necessario perché il cottimo si normalizzi. Alla fine di detto periodo di assestamento le tariffe di cottimo divenute definitive saranno comunicate per iscritto ai componenti della squadra.

Una volta superato il periodo di assestamento, le tariffe possono essere sostituite o modificate soltanto se intervengono mutamenti nelle condizioni di esecuzione dei lavori ed in ragione degli stessi. In questo caso la sostituzione o la variazione della tariffa non diviene definitiva se non dopo il periodo di assestamento di cui al comma precedente.

Nel caso in cui l'operaio, lavorando a cottimo, non riesca a conseguire il minimo previsto dal secondo comma per ragioni indipendenti dalla sua capacità e volontà, gli verrà garantito il raggiungimento di detto minimo.

La liquidazione e la ripartizione dei cottimi collettivi saranno fatte dall'impresa agli operai che vi hanno lavorato in misura proporzionale alla loro retribuzione ed al numero complessivo delle ore lavorate nell'esecuzione del cottimo.

Per i cottimi di lunga durata il conteggio di guadagno verrà fatto a cottimo ultimato, ripartendo il guadagno complessivo in parti uguali nei periodi normali di paga di cui al secondo comma ed all'operaio saranno concessi acconti nella misura non inferiore al 90% della retribuzione maggiorata della percentuale contrattuale di cottimo.

Qualora l'operaio passi dal lavoro a cottimo a quello ad economia, non ha diritto al mantenimento dell'utile di cottimo, salvo il caso in cui, restando inalterate le condizioni di lavoro, l'impresa richieda il mantenimento della stessa produzione.

In caso di risoluzione del rapporto di lavoro, le norme per la liquidazione degli operai lavoratori a cottimo sono quelle previste dagli artt. 38 e 39 del presente contratto di lavoro.

\* \* \*

L'operaio deve essere retribuito secondo il sistema del cottimo quando, in conseguenza dell'organizzazione del lavoro, è vincolato all'osservanza di un determinato ritmo produttivo o quando la valutazione della sua prestazione è fatta in base al risultato delle misurazioni dei tempi di lavorazione.

Ai concottimisti, intesi per tali gli operai specificatamente vincolati al ritmo lavorativo di altri operai a cottimo e soggetti ad una prestazione lavorativa superiore a quella propria del lavoro ad economia dovrà essere corrisposta, in aggiunta alla retribuzione, la percentuale minima di cottimo.

**Art. 16 — DIVIETO DI COTTIMISMO E DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO** ♦ E' vietata l'interposizione nel lavoro a cottimo e sono altresì vietate tutte le forme di mera intermediazione e interposizione nelle prestazioni di lavoro.

#### **Art. 11 (Int. Prov.le)**

**DIVIETO DI INTERPOSIZIONE NELLE PRESTAZIONI DI LAVORO  
E DIVIETO DI COTTIMISMO -  
IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI**

Per l'intermediazione e l'interposizione nelle prestazioni di lavoro e per la disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti di opere e di servizi, di cui all'art. 16 del ccnl, valgono le norme previste dalla legge 23-10-1960 n. 1369.

In base all'art. 1 - 2° comma - di tale legge è, in particolare, «vietato all'imprenditore di affidare ad intermediari, siano questi dipendenti, terzi o società anche se cooperative, lavori da eseguire a cottimo da prestatori di opere assunti e retribuiti da tali intermediari».

Restano fermi i compiti demandati alla Commissione tecnica nazionale di cui all'art. 47 del c.c.n.l. 31-1-1973 .

#### **Art. 17 — DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI** ♦

a) L'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve disporre delle macchine e delle attrezzature necessarie per l'esecuzione delle lavorazioni oggetto dell'appalto o del subappalto.

All'impresa appaltatrice o subappaltatrice è tuttavia consentito di utilizzare anche macchine ed attrezzature disponibili nel cantiere per esigenze connesse con l'esecuzione dell'opera complessiva (ad esempio: gru, ponteggi, impianti di betonaggio).

b) L'impresa che, nell'esecuzione di una qualsiasi delle opere rientranti nella sfera di applicazione del presente contratto di lavoro, affidi in appalto o in subappalto le relative lavorazioni edili ed affini è tenuta a fare obbligo all'impresa appaltatrice o subappaltatrice di applicare nei confronti dei lavoratori da questa occupati nelle lavorazioni medesime il trattamento economico e normativo previsto nel presente contratto nazionale e negli accordi locali di cui all'art. 49 dello stesso.

L'impresa è tenuta a comunicare alla Cassa Edile, competente per il cantiere cui si riferiscono le lavorazioni appaltate o subappaltate, la denominazione dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice e a trasmettere la dichiarazione dell'impresa medesima di adesione al contratto nazionale ed agli accordi locali di cui al comma precedente, redatte secondo il fac-simile concordato tra le Associazioni nazionali contraenti.

Analoga comunicazione sarà data agli istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza.

L'impresa appaltante o subappaltante, che non adempie all'obbligo di cui ai commi precedenti, è tenuta, in solido con la impresa appaltatrice o subappaltatrice, ad assicurare ai dipendenti di quest'ultima, adibiti alle lavorazioni appaltate o subappaltate e per il periodo di esecuzione delle stesse, il trattamento economico e normativo specificato al primo comma.

Comunque l'iscrizione alla Cassa Edile ed il rilascio alla medesima della dichiarazione di adesione da parte dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice escludono, per il periodo successivo agli adempimenti predetti, la responsabilità solidale della impresa appaltante o subappaltante.

**c)** La responsabilità solidale dell'impresa appaltante o subappaltante sussiste comunque, fermi gli adempimenti di cui ai commi primo, secondo e terzo della lettera **b)**, qualora oggetto principale dell'appalto o del subappalto siano una o più delle seguenti lavorazioni:

— preparazione in cantiere e/o posa in opera di casseformi per strutture in cemento armato;

— preparazione in cantiere e/o posa in opera di armature metalliche per strutture in cemento armato;

— murature interne ed esterne nella costruzione di edifici civili ed industriali;

— intonaci interni ed esterni nella costruzione di edifici civili ed industriali.

**d)** Qualsiasi reclamo o richiesta, diretti a far valere nei confronti dell'impresa appaltante o subappaltante i diritti di cui alle lettere **b)** e **c)**, debbono, a pena di decadenza, essere proposti entro quattro mesi dalla cessazione delle prestazioni svolte dall'operaio nell'ambito delle lavorazioni oggetto dell'appalto o subappalto. In caso di controversia, ferma l'applicazione delle norme di cui all'art. 41 del presente contratto, il tentativo di conciliazione deve essere promosso nei confronti congiuntamente dell'impresa appaltante o subappaltante e dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

**e)** La disciplina di cui alle lettere precedenti si applica anche nei confronti dell'imprenditore che esercita l'attività di promozione ed organizzazione dell'intervento edilizio nonché nei confronti delle imprese concessionarie della sola esecuzione di opere pubbliche, per l'affidamento in appalto, ad imprese edili ed affini, della fase esecutiva delle opere.

#### **Dichiarazione a verbale**

Le parti si danno reciprocamente atto che la disciplina di cui sopra non trova applicazione nei confronti delle imprese concessionarie dell'esecuzione e della successiva gestione di opere pubbliche, qualora le imprese medesime siano vincolate

all'inserimento nei contratti di appalto di clausole sociali idonee ad assicurare l'osservanza integrale della contrattazione collettiva di settore.

Qualora, peraltro, dette imprese commettano un appalto direttamente le lavorazioni specificate alla lettera **c)** del presente articolo, vale per le stesse la responsabilità solidale nei termini previsti dal quarto comma della lettera **b)** dell'articolo medesimo.

**f)** Le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 99 potranno intervenire nei confronti della Direzione aziendale per l'esatta applicazione della disciplina in materia di appalto e subappalto.

**g)** In caso di appalto o subappalto trova integrale applicazione la disciplina relativa ai Comitati paritetici territoriali per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro, anche per quanto concerne i compiti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'art. 99, ferme le responsabilità che, a norma di legge, fanno capo rispettivamente alle singole imprese.

**h)** La presente disciplina si applica ai contratti di appalto o subappalto stipulati successivamente alla data del 18-3-1973.

#### **Chiarimento a verbale**

La disciplina di cui al presente articolo non si applica alle imprese per le quali vigono contratti collettivi di lavoro diversi da quelli riguardanti le imprese edili ed affini.

**DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI MANO D'OPERA  
NEGLI APPALTI E SUBAPPALTI**

(articolo 17)

Schema di dichiarazione della impresa appaltatrice o subappaltatrice di adesione al contratto nazionale collettivo di lavoro ed agli accordi integrativi locali.

**DICHIARAZIONE DELL'IMPRESA APPALTATRICE  
O SUBAPPALTATRICE**

La sottoscritta impresa (1) .....  
dichiara che, con contratto di appalto (o subappalto) stipulato  
in data ....., ha assunto l'esecuzione, per conto  
dell'impresa (2) ....., dei lavori  
di ..... nel cantiere di .....

La sottoscritta impresa s'impegna ad assicurare, nei confronti degli operai da essa adibiti alle lavorazioni assunte con il citato contratto di appalto (o subappalto) e per il periodo di esecuzione delle lavorazioni medesime, il trattamento economico e normativo stabilito con il contratto collettivo nazionale 31 gennaio 1973 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini e con gli accordi locali integrativi del medesimo, nonché ad assolvere, nei confronti della Cassa Edile competente, a tutti gli adempimenti previsti dai citati contratti collettivi e dallo Statuto e Regolamento della Cassa medesima.

La sottoscritta impresa consente fin d'ora alla Cassa Edile di esibire la presente dichiarazione a chiunque ne abbia interesse.

....., addì .....

timbro e firma

.....

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

**SCHEMA DI LETTERA DELL'IMPRESA APPALTANTE  
(O SUBAPPALTANTE) ALLA CASSA EDILE E, PER CONOSCENZA,  
AGLI ISTITUTI DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA**

— alla Cassa Edile di .....

e, per conoscenza:

— all'Istituto Naz. della Previdenza Sociale (INPS)  
Sede di .....

— all'Ist. Naz. per l'Assic. contro le Malattie (INAM)  
Sede di .....

— all'Ist. Naz. per l'Assic. Infortuni sul Lavoro (INAIL)  
Sede di .....

**Oggetto:** C.c.n.l. 31 gennaio 1973 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini - Appalto e subappalto.

La sottoscritta impresa (1) ....., agli effetti della «disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti» contenuta nel contratto collettivo nazionale 31 gennaio 1973 per i lavoratori dipendenti da imprese edili ed affini, comunica a codesta Cassa Edile ed agli Istituti in indirizzo di aver affidato l'esecuzione di lavori per il cantiere di ..... alla impresa (2) .....

Per codesta Cassa Edile, a norma del citato contratto nazionale, si trasmette in allegato la dichiarazione rilasciata dalla impresa esecutrice.

timbro e firma

.....

n. 1 allegato per la Cassa Edile

(1) Denominazione e sede dell'impresa appaltante o subappaltante.

(2) Denominazione e sede dell'impresa appaltatrice o subappaltatrice.

## Art. 12 (Int. Prov.le)

### CASSA EDILE

Il contributo a favore della Cassa Edile di cui all'art. 46 del c. c.n.l. viene confermato nella misura complessiva dell'1,10% degli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, a carico per lo 0,83% del datore di lavoro e per lo 0,27% del lavoratore.

Con protocolli aggiuntivi del presente contratto le Associazioni territoriali contraenti provvederanno agli adempimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 dell'art. 46 del contratto nazionale di lavoro.

**Art. 22 — LAVORO SUPPLEMENTARE, STRAORDINARIO, NOTTURNO E FESTIVO** ♦ Agli effetti dell'applicazione delle percentuali di aumento di cui appresso, viene considerato lavoro supplementare o straordinario quello eseguito oltre gli orari di cui agli artt. 7 e 8.

Per ore notturne si considerano quelle compiute dalle ore 22 alle ore 6 del mattino.

Per lavoro festivo si intende quello prestato nei giorni festivi di cui all'art. 20, escluso il lavoro domenicale con riposo compensativo.

Le percentuali di aumento per lavoro supplementare, straordinario, notturno e festivo sono le seguenti:

1) Lavoro supplementare diurno . . . . .	35%
2) Lavoro straordinario diurno . . . . .	35%
3) Lavoro festivo . . . . .	45%
4) Lavoro festivo supplementare o straordinario . . . . .	55%
5) Lavoro notturno non compreso in turni regolari avvicendati . . . . .	25%
6) Lavoro diurno o notturno compreso in turni regolari avvicendati . . . . .	8%
7) Lavoro notturno del guardiano . . . . .	8%
8) Lavoro notturno a carattere continuativo di operai che compiono lavori di costruzione o di riparazione che possono eseguirsi esclusivamente di notte . . . . .	15%

9) Lavoro notturno supplementare o straordinario . . . . .	40%
10) Lavoro festivo notturno . . . . .	50%
11) Lavoro festivo notturno supplementare o straordinario . . . . .	70%
12) Lavoro domenicale con riposo compensativo esclusi i turnisti . . . . .	8%

Le suddette percentuali vengono calcolate, per gli operai che lavorano ad economia, sugli elementi della retribuzione di cui al punto 3) dell'art. 28; per i cottimisti, va tenuto conto anche dell'utile effettivo di cottimo.

Le percentuali corrispondenti alle voci nn. 1, 2, 3, 4, 9 e 11 devono essere applicate anche in caso di lavoro in turni regolari avvicendati assorbendo la percentuale di cui alla voce n. 6.

## Art. 13 (Int. Prov.le)

### INDENNITA' TERRITORIALE DI SETTORE

Con riferimento a quanto previsto dall'art. 14 — ultimo comma — del c.c.n.l.; le parti convengono di aumentare la indennità territoriale di settore di L. 16.000 riferite a mese (pari a L. 92,31 orarie) dall'1 giugno 1974 e di ulteriore L. 8.000 riferite a mese (pari a L. 46,15 orarie) dall'1 gennaio 1975.

Per la trasformazione in percentuale di detti aumenti si conviene di indicare nel 14,51% il corrispettivo dell'aumento della indennità territoriale di settore dall'1 giugno 1974 e nel 7,25% il corrispettivo dell'ulteriore aumento dall'1 gennaio 1975.

### Dichiarazione a verbale

Le parti intendono così comprese e tacitate le richieste relative a mensa e trasporti.

## Art. 14 (Int. Prov.le)

### QUOTE DI SERVIZIO

In relazione al disposto di cui all'art. 48 del c.c.n.l. vengono confermate le quote di servizio sindacale nella misura complessiva del 0,90% da calcolarsi sugli elementi della retribuzione

sui quali è computato il contributo alla Cassa Edile, a carico in misura paritetica (0,45% e 0,45% rispettivamente) del datore di lavoro e del lavoratore.

La quota di servizio sindacale a carico degli operai è trattenuta dal datore di lavoro sulla retribuzione di ogni singolo periodo di paga.

Le quote di servizio devono essere versate a cura del datore di lavoro alla Cassa Edile di cui all'art. 12 del contratto integrativo unitamente al contributo alla stessa dovuto ai sensi dello stesso articolo.

Le modalità ed i termini di cui sopra valgono anche per la quota nazionale di servizio sindacale di cui ai commi 6 e seguenti dell'art. 48 del c.c.n.l. fissato con decorrenza dal 1° gennaio 1973 nella misura dello 0,30% di cui 0,15% a carico del datore di lavoro e 0,15% a carico degli operai, da calcolarsi sugli elementi della retribuzione di cui al p. 3) dell'articolo 28 del c.c.n.l.

In base al quarto comma dello stesso art. 48 è consentita inoltre la facoltà degli operai di cedere alle associazioni sindacali dei lavoratori, mediante delega e secondo le modalità fissate dall'accordo nazionale 16 maggio 1973, un importo di L. 6.000 annue da prelevarsi sugli accantonamenti effettuati a favore degli operai medesimi presso la Cassa Edile.

#### **Art. 15 (Int. Prov.le)**

##### **ANZIANITA' DI MESTIERE**

Con riferimento all'art. 33 del c.c.n.l. 31-1-73, il contributo dovuto dai datori di lavoro a copertura degli oneri relativi alla anzianità di mestiere — stabilito nella misura del 2% dal 1° gennaio 1973 — va calcolato sugli elementi della retribuzione sui quali è computata la percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia.

Detto contributo deve essere versato, a cura del datore di lavoro, alla Cassa Edile di Pesaro.

#### **Art. 16 (Int. Prov.le)**

##### **COMITATO TECNICO PARITETICO PER LE CONTROVERSIE**

In conformità a quanto previsto dall'articolo 43 del c.c.n.l. viene istituito in provincia di Pesaro un comitato tecnico paritetico composto da tre rappresentanti dei datori di lavoro e di un rappresentante per ciascuna delle tre organizzazioni dei lavoratori firmatarie del presente contratto.

#### **Art. 34 — COMITATI PARITETICI TERRITORIALI PER LA PREVENZIONE INFORTUNI, L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO ♦**

E' demandata alle Associazioni sindacali territoriali dei datori di lavoro e dei prestatori d'opera aderenti alle Organizzazioni nazionali contraenti la istituzione di un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene e in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro, formulando proposte e suggerimenti e promuovendo idonee iniziative.

Al Comitato le Associazioni territoriali dei lavoratori, i rappresentanti sindacali di cui all'art. 99, per i cantieri e stabilimenti di rispettiva competenza, nonché i singoli lavoratori, segnaleranno i problemi della sicurezza, dell'igiene e delle condizioni ambientali.

Spetta infine al Comitato esaminare i problemi segnalati dall'Associazione territoriale dei datori di lavoro e dalle singole imprese relativamente all'attuazione delle norme di prevenzione infortuni e di igiene nei luoghi di lavoro nonché quelli inerenti alle condizioni ambientali.

Le Organizzazioni nazionali contraenti, annettendo rilievo prioritario alla sicurezza e all'igiene del lavoro nei cantieri e al miglioramento delle condizioni ambientali degli stessi, si impegnano a promuovere il funzionamento dei Comitati di cui al presente articolo, a coordinare le iniziative e a proporre agli stessi i più opportuni indirizzi per l'azione ad essi demandata.

La costituzione ed il funzionamento dei Comitati sono disciplinati dal protocollo d'intesa 16 luglio 1971 allegato al presente contratto, del quale forma parte integrante.

#### Art. 17 (Int. Prov.le)

##### COMITATO PARITETICO PER LA PREVENZIONE INFORTUNI L'IGIENE E L'AMBIENTE DI LAVORO

Ai sensi dell'art. 34 del c.c.n.l.; 31 gennaio 1973 è istituito un Comitato paritetico a carattere permanente per lo studio dei problemi inerenti alla prevenzione degli infortuni, all'igiene ed in generale al miglioramento dell'ambiente di lavoro.

Il Comitato è composto da sei membri effettivi, tre dei quali da nominarsi dal Collegio Costruttori Edili della provincia di Pesaro ed altri tre, in ragione di un rappresentante per ciascuno Sindacato provinciale rispettivamente della FeNEAL, della FILCA e della FILLEA.

#### Art. 18 (Int. Prov.le)

##### LOCALI CONSUMO PASTI

Nel rispetto delle norme di legge l'impresa deve mettere a disposizione degli operai un luogo chiuso, riscaldato nella stagione invernale, in modo da consentire il consumo dei pasti, anche utilizzando i locali di cui all'art. 37 del c.c.n.l.

**Art. 18 — FERIE** ♦ Gli operai hanno diritto per ogni anno di anzianità consecutiva presso l'impresa al godimento delle ferie nella misura di 15 giorni, escludendo dal computo i giorni festivi di cui all'art. 20.

All'operaio che non ha maturato l'anno di anzianità spetta il godimento delle ferie frazionate in ragione di un dodicesimo del periodo feriale annuale sopra indicato, per ogni mese intero di anzianità maturata presso l'impresa.

L'epoca delle ferie sarà stabilita secondo le esigenze di lavoro, di comune accordo, contemporaneamente per cantiere, per squadra o individualmente.

Fermo restando quanto stabilito dal comma precedente, con gli accordi integrativi locali stipulati a norma dell'art. 49 del presente contratto, può essere determinato il periodo nell'ambito del quale, di norma, le ferie debbono essere godute.

Il periodo di preavviso non può essere considerato periodo di ferie.

Per il pagamento delle ferie valgono le norme dell'art. 21.

#### Art. 19 (Int. Prov.le)

##### FERIE

Il periodo annuale nell'ambito del quale, di norma, le ferie debbono essere godute dagli operai edili va dal 1 al 31 agosto.

**Art. 20 — FESTIVITA'** ♦ Sono considerati giorni festivi i seguenti:

- 1) tutte le domeniche;
- 2) i giorni di riposo compensativo di lavoro domenicale;
- 3) 2 giugno - Festività nazionale,  
1° gennaio - Capodanno,  
6 gennaio - Epifania,  
19 marzo - S. Giuseppe,  
Lunedì successivo alla Pasqua,  
Ascensione,  
Corpus Domini,  
25 aprile - Anniversario della Liberazione,  
1° Maggio - Festa del lavoro,  
29 giugno - SS. Pietro e Paolo,  
15 agosto - Assunzione,  
1° novembre - Ognissanti,  
4 novembre - Unità Nazionale,  
8 dicembre - Immacolata Concezione,  
25 dicembre - Santo Natale,  
26 dicembre - S. Stefano,  
Ricorrenza del Santo Patrono del luogo ove ha sede il cantiere.

Il trattamento economico dovuto a norma di legge e di contratto per i giorni festivi di cui al punto 3), quando non vi sia prestazione di lavoro, è assolto con la percentuale di cui all'art. 21 del presente contratto.

**Art. 38 — PREAVVISO** ♦ Il licenziamento o le dimissioni, non determinati da giusta causa, dell'operaio che abbia superato il periodo di prova possono aver luogo in qualunque giorno con un preavviso che, in considerazione delle particolari caratteristiche dell'industria edilizia, è stabilito in una settimana, per gli operai con anzianità ininterrotta fino ai tre anni, e in giorni dieci di calendario, per gli operai con anzianità ininterrotta di oltre tre anni.

Ai sensi dell'art. 2118 del Codice Civile, in mancanza di preavviso, il recedente è tenuto a versare all'altra parte una indennità equivalente all'importo della retribuzione (v. punto 4 dell'art. 28) che sarebbe spettata per il periodo di preavviso. Per gli operai retribuiti a cottimo deve essere computato anche l'utile medio di cottimo realizzato nelle ultime due quindicine o quattro settimane.

**Art. 39 — INDENNITA' DI ANZIANITA'** ♦ In caso di risoluzione del rapporto spetta all'operaio, per ogni mese intero di anzianità ininterrotta presso la stessa impresa, una indennità pari a 7 ore della retribuzione costituita dagli elementi di cui al punto 4) dell'articolo 28 (comprensiva per i cottimisti dell'utile medio di cottimo), nonché della percentuale per gratifica natalizia.

Le sospensioni di lavoro non interrompono l'anzianità qualora non vi sia risoluzione del rapporto di lavoro.

L'indennità nella misura stabilita al primo comma deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° gennaio 1964; agli operai in servizio a tale data, per l'anzianità fino allora maturata, l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificato, nella misura prevista dai precedenti contratti nazionali e provinciali.

Per gli operai dipendenti da imprese esercenti l'attività di produzione e distribuzione di calcestruzzo preconfezionato, l'indennità nella misura stabilita al primo comma deve essere corrisposta per l'anzianità decorrente dal 1° luglio 1968. Per l'anzianità maturata fino al 30 giugno 1968 l'indennità deve essere computata in base all'ultima retribuzione, come sopra specificata, nella misura spettante alla stregua dei trattamenti contrattuali aziendali in atto alla data del 30 giugno 1968.

Le parti convengono di costituire una Commissione tecnica paritetica con il compito di studiare la possibilità, per i datori

di lavoro, di accantonare presso un organismo all'uopo prescelto le indennità di anzianità degli operai dipendenti, con garanzia, per questi ultimi, di ricevere in caso di risoluzione del rapporto di lavoro la liquidazione dell'indennità medesima sulla base dell'ultima retribuzione.

#### **Art. 20 (Int. Prov.le)**

##### **DIRITTI SINDACALI**

Pur confermando le disposizioni ed i limiti fissati dal titolo terzo della legge n. 300/1970 per quanto riguarda i diritti sindacali, le parti stabiliscono fino a 5 ore retribuite all'anno per operaio la possibilità di utilizzare da parte dei sindacati stipulanti i diritti assembleari nei cantieri fino a 15 dipendenti.

#### **Art. 21 (Int. Prov.le)**

##### **VALIDITA' E DURATA**

Il presente contratto integrativo si applica per tutto il territorio della provincia di Pesaro-Urbino a decorrere dal 1 giugno 1974 e avrà efficacia fino al 31 dicembre 1975.

Qualora non sia disdetto da una delle parti con lettera raccomandata R.R. almeno tre mesi prima della scadenza si intenderà rinnovato per tre anni, e così di seguito.

#### **PROTOCOLLO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE 20 GIUGNO 1974, INTEGRATIVO DEL C.C.N.L. 31-1-1974**

In data 20 giugno 1974, tra l'Associazione Industriali di Pesaro — Collegio dei Costruttori — e la FILLEA-CGIL, FILCA-CISL e FENEAL-UIL, congiuntamente stipulanti il contratto collettivo provinciale 20.6.1974 — integrativo del c.c.n.l. 31.1.1973.

è stato contrattualmente stabilito,

ai fini e per gli effetti dei commi 10 e 13 dell'art. 46 del contratto nazionale citato, che agli operai edili, in caso di assenza

dal lavoro per **malattia**, verrà corrisposta una integrazione, a carico della Cassa Edile, della indennità economica pagata dagli enti mutualistici in modo da raggiungere complessivamente i seguenti livelli:

- dal 1° al 9° giorno: carenza,
- dal 10° al 20° giorno: 80% della retribuzione netta che avrebbero percepito se avessero lavorato,
- dal 21° al 180° giorno: 100% della retribuzione netta che avrebbero percepito se avessero lavorato,
- qualora la malattia superi i 20 giorni, l'integrazione dell'80% decorrerà dal 4° giorno;

in caso di assenza dal lavoro per **infortunio** o **malattia professionale**, verrà corrisposta un'integrazione, a carico della Cassa Edile, della indennità economica pagata dagli enti mutualistici in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione netta che avrebbero percepito se avessero lavorato dal primo giorno di assenza fino a guarigione clinica.

Il lavoratore ha diritto di richiedere le prestazioni di cui sopra al proprio datore di lavoro, il quale, peraltro, è liberato dalla obbligazione di corrisponderle con l'integrale adempimento degli obblighi verso la Cassa Edile stabiliti — in applicazione del c. c. n. l. 31 gennaio 1973 — con l'accordo provinciale 20 giugno 1974 sia per quanto riguarda gli accantonamenti della percentuale per ferie, festività e gratifica natalizia, sia per quanto riguarda il versamento dei contributi e delle quote previsti dagli artt. 12 (Cassa Edile), 14 (quote di servizio), 15 (anzianità di mestiere) del citato accordo integrativo provinciale.

Restano confermate sia le limitazioni sia le altre prestazioni a carico della Cassa Edile previste dal protocollo aggiuntivo 29 novembre 1971.

## CASSA EDILE - PESARO

### PRESTAZIONI ASSISTENZIALI

## INTEGRAZIONE MALATTIA

L'intervento integrativo della Cassa Edile in caso di malattia è così regolamentato:

### Requisiti

- 300 ore versate per lavoro realmente prestato nei sei mesi interi precedenti la data di inizio della malattia (possono essere prese a base di calcolo anche le ore maturate fuori provincia);
- se disoccupato che al momento della malattia risulti aver maturato, nell'ultimo triennio antecedente, un periodo di regolare iscrizione presso una Cassa Edile di almeno dodici mesi anche non consecutivi. Se il disoccupato è di età inferiore ai 25 anni è sufficiente risulti che nel triennio precedente alla richiesta sia stato iscritto ad una Cassa Edile per il periodo di almeno sei mesi anche non consecutivi.
- la ricaduta nella stessa malattia od altra conseguenziale, che si verifichi entro 30 gg. dalla data di guarigione della malattia precedente, si considera, a tutti gli effetti, una continuazione di quest'ultima, sempreché sia considerata tale dall'INAM, nella erogazione dell'indennità di sua competenza, non si fa pertanto luogo a nuova carenza.

### Trattamento in caso di malattia

Ad integrazione della indennità giornaliera di malattia corrisposta dall'INAM, la Cassa Edile corrisponde agli aventi diritto a detta indennità un sussidio giornaliero nelle seguenti misure:

- dal 1° al 9° giorno, carenza;
- dal 10° al 20° giorno, 80% della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse lavorato;
- dal 21° al 180° ;giorno, 100% della retribuzione netta che avrebbe percepito se avesse lavorato.

Qualora la malattia superi i 20 giorni l'integrazione dello 80% decorrerà dal 4° giorno.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- **presentare la domanda**, pena la decadenza del diritto, **entro 60 giorni dalla data di guarigione**;
- allegare alla domanda il tagliando del vaglia di saldo in-  
viatogli dall'INAM;
- nel caso in cui il saldo dell'INAM dovesse tardare è neces-  
sario presentare comunque entro i 60 gg. la domanda alla  
Cassa Edile.

Il tagliando del vaglia di saldo, dovrà essere presentato appena ricevuto.

### **INTERVENTO INTEGRATIVO MALATTIA**

Per le malattie non più integrate dall'INAM è previsto un intervento speciale della Cassa Edile.

#### **Requisiti**

- Per poter usufruire di detto intervento è necessario che il lavoratore abbia effettuato nell'anno precedente l'inizio della malattia versamenti per almeno 1350 ore e che al momento della malattia risulti in forza presso un'impresa edile regolarmente iscritta e in regola con i versamenti.

#### **Prestazioni**

- 50% del salario percepito nell'ultimo mese intero lavorato;
- periodo massimo di integrazione 90 giorni.

#### **Norme per la presentazione della domanda**

Il lavoratore deve:

- presentare un certificato del medico curante comprovante il proseguimento della malattia;
- presentare il tagliando del vaglia di saldo dell'INAM.

### **ASSEGNO FUNERARIO**

In caso di morte di un familiare a carico del lavoratore (moglie o figli minori o studenti) può essere concesso un assegno funerario.

### **Requisiti**

- Il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa da almeno un anno;
- nei sei mesi interi precedenti la data di morte del fami-  
gliare il lavoratore deve aver versato contributi per un  
minimo di 300 ore di lavoro realmente prestato (possono  
essere prese a base di calcolo anche le ore maturate  
fuori provincia).

#### **Prestazioni**

- L. 300.000.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- presentare la domanda sugli stampati all'uopo predisposti  
dalla Cassa entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento, pena  
la decadenza del diritto;
- allegare il Certificato di Morte;
- allegare lo Stato di Famiglia.

### **MALATTIA PROFESSIONALE**

L'intervento integrativo della Cassa Edile in caso di malattia professionale è così regolamentato:

#### **Requisiti**

- 300 ore versate per lavoro realmente prestato nei sei mesi  
interi precedenti la data di inizio della malattia (possono  
essere prese a base di calcolo anche le ore maturate  
fuori provincia);
- che all'insorgere della malattia professionale o della rica-  
duta risulti alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa.

#### **Trattamento in caso di malattia professionale**

Ad integrazione della indennità giornaliera di malattia pro-  
fessionale, verrà corrisposta un'integrazione a carico della Cassa

Edile dell'indennità economica pagata dagli Enti mutualistici in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione netta giornaliera spettante al lavoratore dal primo giorno di assenza fino a guarigione clinica.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- presentare la domanda, pena la decadenza del diritto, entro 60 giorni dalla data di guarigione;
- allegare alla domanda la ricevuta rilasciata dall'INAIL nella quale sia ben specificato il periodo di malattia e il numero dei giorni integrati.

### **INTEGRAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO**

L'intervento integrativo della Cassa Edile in caso di infortunio sul lavoro è così regolamentato:

#### **Requisiti**

- essere alle dipendenze di un datore di lavoro che in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro abbia iscritto il proprio operaio alla Cassa.

#### **Prestazioni**

- L. 1.000.000 in caso di morte;
- L. 1.000.000 in caso di invalidità permanente;

#### **Trattamento in caso di infortunio sul lavoro**

Ad integrazione della indennità giornaliera di infortunio sul lavoro; verrà corrisposta un'integrazione a carico della Cassa Edile dell'indennità economica pagata dagli Enti mutualistici in modo da raggiungere complessivamente il 100% della retribuzione netta giornaliera spettante al lavoratore dal primo giorno di assenza fino a guarigione clinica.

- la diaria giornaliera è pagata per tutti i giorni riconosciuti dall'INAIL + 3.

### **Norme per la presentazione della domanda**

L'impresa:

- presso cui il lavoratore stava lavorando al verificarsi dell'infortunio, deve presentare la denuncia di infortunio sugli stampati predisposti dalla Cassa Edile. La denuncia deve essere presentata entro tre giorni dal momento del verificarsi dell'infortunio, pena la decadenza del diritto.

Il Lavoratore deve:

- consegnare alla Cassa Edile non appena ricevuto dall'INAIL il prospetto di liquidazione comprovante i giorni di infortunio integrati e la percentuale di invalidità permanente riconosciuta. Nell'eventualità in cui l'invalidità permanente non fosse quantificata dall'INAIL potrà far richiesta alla Cassa Edile di essere visitato da un medico di fiducia della Cassa.

### **INFORTUNI EXTRA LAVORO**

L'intervento integrativo della Cassa Edile, per gli infortuni subiti dai lavoratori al di fuori della loro normale attività professionale è così regolamentato:

#### **Requisiti**

- Essere alle dipendenze di un datore di lavoro che in applicazione dei vigenti contratti collettivi di lavoro abbia iscritto il proprio operaio alla Cassa Edile.

#### **Prestazioni**

- L. 1.000.000 in caso di morte;
- L. 2.000.000 in caso di invalidità permanente;
- L. 1.000 al giorno di diaria giornaliera;
- la diaria giornaliera viene pagata per tutti i giorni riconosciuti dall'INAM per un massimo di 295 gg. per ogni infortunio.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- presentare, servendosi degli stampati predisposti dalla Cassa Edile, la denuncia dell'infortunio entro tre giorni dal verificarsi dell'evento;
- inviare ogni 15 giorni un certificato del medico curante nel quale si attesti il periodo previsto di degenza;
- presentare alla guarigione clinica il certificato definitivo, debitamente compilato in ogni parte dal medico curante;
- consegnare insieme al documento sopra richiesto il tagliando del vaglia di saldo inviatogli dall'INAM.

### **T. B. C.**

L'intervento della Cassa Edile copre solo il periodo di degenza in sanatorio del lavoratore.

#### **Requisiti**

- 300 ore versate nei sei mesi interi precedenti la data di ricovero (possono essere prese a base di calcolo anche le ore maturate fuori provincia);
- che al momento della richiesta risulti alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa.

#### **Prestazioni**

- L. 600 al giorno per operai specializzati e qualificati;
- L. 500 per manovali specializzati e comuni;
- L. 400 per gli apprendisti;
- l'integrazione viene calcolata sui giorni integrati dall'INPS;
- periodo massimo di integrazione 180 gg. in un anno solare.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- presentare la domanda sui moduli predisposti dalla Cassa, entro 60 gg. dall'inizio del ricovero, pena la decadenza del diritto;

- presentare il documento rilasciato dall'INPS a dimostrazione della somma corrisposta all'atto della corresponsione della integrazione salariale.

### **PRESTAZIONI INTEGRATIVE ORDINARIE**

Le prestazioni integrative ordinarie possono essere richieste sia se riguardano il lavoratore, sia un familiare a carico (moglie o figli minori o studenti).

#### **Requisiti**

- un anno di iscrizione alla Cassa;
- nei sei mesi interi precedenti la data della richiesta di integrazione all'INAM l'operaio deve aver versato, per lavoro realmente prestato, almeno 300 ore (possono essere prese a base di calcolo anche le ore maturate fuori provincia);
- che al momento della richiesta risulti alle dipendenze di una ditta iscritta alla Cassa.

#### **Prestazioni**

- il 70% della spesa indicata dalla tabella all'uopo predisposta dal Consiglio di Amministrazione qualora la richiesta riguardi il lavoratore — il 50% se la richiesta riguarda la moglie o un figlio minore o studente;
- la cifra massima integrabile in un anno per ogni lavoratore è pari a L. 100.000.

### **Norme per la presentazione della domanda**

Il Lavoratore deve:

- presentare la domanda servendosi dello stampato all'uopo predisposto dalla Cassa Edile;
- allegare uno Stato di Famiglia se la richiesta riguarda la moglie o un figlio minore o studente;
- allegare copia fotostatica della documentazione rilasciata dall'INAM per il rimborso della prestazione corrisposta.

## SUSSIDIO PER MORTE DELL'ISCRITTO

In caso di morte per malattia dell'iscritto è concesso agli eredi legittimi un sussidio.

### Requisiti

- il lavoratore deve essere iscritto alla Cassa da almeno un anno;
- nei sei mesi interi precedenti l'inizio della malattia causa della morte siano stati versati contributi per un minimo di 300 ore di lavoro realmente prestato (possono essere prese a base di calcolo anche le ore maturate fuori provincia).

### Prestazioni

- L. 500.000 per la vedova;
- L. 1.000.000 per ogni figlio minore o studente a carico del lavoratore;
- in mancanza della vedova la somma di L. 500.000 verrà suddivisa tra i figli minori o studenti a carico secondo disposizione del Giudice Tutelare;

### Norme per la presentazione della domanda

Un familiare deve:

- presentare la domanda servendosi dei moduli all'uopo predisposti dalla Cassa entro 7 giorni dal verificarsi dell'evento, pena la decadenza del diritto;
- allegare il Certificato di Morte;
- allegare lo Stato di Famiglia precedente il decesso del lavoratore;
- in caso di premorienza della moglie del lavoratore, si dovrà allegare allo Stato di Famiglia un certificato riasciato dal Giudice Tutelare per la suddivisione della somma di spettanza dei figli minori o studenti.

## INDENNITA' COMPLEMENTARE DI DISOCCUPAZIONE

L'indennità di disoccupazione spetta agli operai licenziati per cessazione dell'attività aziendale o per ultimazione del cantiere o delle singole fasi lavorative o per riduzione di personale.

### Requisiti

- Hanno diritto all'indennità complementare gli operai licenziati da imprese iscritte alla locale Cassa Edile, che possano far valere anche in più circoscrizioni territoriali almeno 500 ore di accantonamento per ferie, festività e gratifica natalizia nel semestre solare precedente in cui cade il licenziamento.

### Prestazioni

- L'indennità complementare giornaliera è pari al 25% della retribuzione giornaliera;
- l'indennità complementare è corrisposta per tutte le giornate per le quali l'operaio ha percepito dall'INPS l'indennità integrativa di disoccupazione prevista dagli artt. 1 e 2 della legge 2 febbraio 1970 n. 12.

### Norme per la presentazione della domanda

Il Lavoratore deve:

- presentare la domanda, servendosi dei moduli all'uopo predisposti dalla Cassa Edile, entro 30 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro, pena la decadenza del diritto;
- consegnare successivamente, a documentazione della indennità integrativa percepita dall'INPS, copia del modello DS/4.

## STATUTO DEI LAVORATORI

# STATUTO DEI LAVORATORI

**LEGGE 20 MAGGIO 1970, n. 300**

(Pubblicata sulla G.U. n. 131 del 27-5-1970)

Norme sulla tutela della libertà e dignità dei lavoratori, della libertà sindacale e dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro e norme sul collocamento.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:

## TITOLO I

### DELLA LIBERTA' E DIGNITA' DEL LAVORATORE

#### **Art. 1.**

#### **(Libertà di opinione)**

I lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove prestano la loro opera, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.

#### **Art. 2.**

#### **(Guardie giurate)**

Il datore di lavoro può impiegare le guardie particolari giurate, di cui agli articoli 133 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 733, soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale.

Le guardie giurate non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale.

E' fatto divieto al datore di lavoro di adibire alla vigilanza sull'attività lavorativa le guardie di cui al primo comma, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge tale attività, durante lo svolgimento della stessa, se non eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze attinenti ai compiti di cui al primo comma.

In caso di inosservanza da parte di una guardia particolare giurata delle disposizioni di cui al presente articolo, l'ispettorato del lavoro ne promuove presso il Questore la sospensione dal servizio, salvo il provvedimento di revoca della licenza da parte del Prefetto nei casi più gravi.

### **Art. 3.**

#### **(Personale di vigilanza)**

I nominativi e le mansioni specifiche del personale addetto alla vigilanza dell'attività lavorativa debbono essere comunicati ai lavoratori interessati.

### **Art. 4.**

#### **(Impianti audiovisivi)**

E' vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dei quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro provvede l'ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'ispettorato del

lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti.

Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro, di cui ai precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento al ministero del lavoro e della Previdenza sociale.

### **Art. 5.**

#### **(Accertamenti sanitari)**

Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente.

Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richiede.

Il datore di lavoro ha facoltà di far controllare la idoneità fisica del lavoratore da parte di enti pubblici ed istituti specializzati di diritto pubblico.

### **Art. 6.**

#### **(Visite personali di controllo)**

Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate fuorché nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti.

In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all'uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l'applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori.

Le ipotesi nelle quali possono essere disposte le visite personali, nonché, ferme restando le condizioni di cui al secondo comma del presente articolo, le relative modalità, debbono essere concordate dal datore di lavoro con le rappresentanze sindacali aziendali oppure in mancanza di queste con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'ispettorato del lavoro.

Contro i provvedimenti dell'ispettorato del lavoro di cui al precedente comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo articolo 19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al ministero del Lavoro e della Previdenza sociale.

#### **Art. 7.**

##### **(Sanzioni disciplinari)**

Le norme disciplinari relative alle sanzioni, alle infrazioni in relazione alle quali ciascuna di esse può essere applicata ed alle procedure di contestazione delle stesse, devono essere portate a conoscenza dei lavoratori mediante affissioni in luogo accessibile a tutti. Esse devono applicare quanto in materia è stabilito da accordi e contratti di lavoro ove esistano.

Il datore di lavoro non può adottare alcun provvedimento disciplinare nei confronti del lavoratore senza avergli preventivamente contestato l'addebito e senza averlo sentito a sua difesa.

Il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell'associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato.

Fermo restando quanto disposto dalla legge 15 luglio 1966, n. 604, non possono essere disposte sanzioni disciplinari che comportino mutamenti definitivi del rapporto di lavoro; inoltre la multa non può essere disposta per un importo superiore a quattro ore della retribuzione base e la sospensione dal servizio e della retribuzione per più di dieci giorni.

In ogni caso i provvedimenti disciplinari più gravi del rimprovero verbale non possono essere applicati prima che siano trascorsi cinque giorni dalla contestazione per iscritto del fatto che vi ha dato causa.

Salvo analoghe procedure previste dai contratti collettivi di lavoro e ferma restando la facoltà di adire l'autorità giudiziaria, il lavoratore al quale sia stata applicata una sanzione disciplinare può promuovere, nei venti giorni successivi, anche per mezzo dell'associazione alla quale sia iscritto ovvero conferisca mandato, la costituzione tramite l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, di un collegio di conciliazione ed arbitrato, composto da un rappresentante di ciascuna delle parti e da un terzo membro scelto di comune accordo o, in difetto di accordo, nominato dal direttore dell'ufficio del lavoro. La sanzione disciplinare resta sospesa fino alla pronuncia da parte del collegio.

Qualora il datore di lavoro non provveda, entro dieci giorni dall'invito rivoltogli dall'ufficio del lavoro, a nominare il proprio rappresentante in seno al collegio di cui al comma precedente, la sanzione disciplinare non ha effetto. Se il datore di lavoro adisce l'autorità giudiziaria, la sanzione disciplinare resta sospesa fino alla definizione del giudizio.

Non può tenersi conto ad alcun effetto delle sanzioni disciplinari decorsi due anni dalla loro applicazione.

#### **Art. 8.**

##### **(Divieto di indagini sulle opinioni)**

E' fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell'assunzione come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi, sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell'attitudine professionale del lavoratore.

#### **Art. 9.**

##### **(Tutela della salute e dell'integrità fisica)**

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

**Art. 10.**

**(Lavoratori studenti)**

I lavoratori studenti iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale statali, pareggiate o legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali.

I lavoratori studenti, compresi quelli universitari, che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti.

Il datore di lavoro potrà richiedere la produzione delle certificazioni necessarie all'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma.

**Art. 11.**

**(Attività culturali, ricreative e assistenziali)**

Le attività culturali, ricreative ed assistenziali promosse nell'azienda sono gestite da organismi formati a maggioranza dai rappresentanti dei lavoratori.

**Art. 12.**

**(Istituti di patronato)**

Gli istituti di patronato e di assistenza sociale, riconosciuti dal ministero del Lavoro e della Previdenza sociale, per l'adempimento dei compiti di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, hanno diritto di svolgere, su un piano di parità, la loro attività all'interno dell'azienda, secondo le modalità da stabilirsi con accordi aziendali.

**Art. 13.**

**(Mansioni del lavoratore)**

L'articolo 2103 del codice civile è sostituito dal seguente:

«Il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione. Nel caso di assegnazione a mansioni superiori il prestatore ha diritto al trattamento corrispondente all'attività svolta, e l'assegnazione stessa diviene definitiva, ove la medesima non abbia avuto luogo per sostituzione di lavoratore assente con diritto alla conservazione del posto, dopo un periodo fissato dai contratti collettivi, e comunque non superiore a tre mesi. Egli non può essere trasferito da una unità produttiva ad un'altra se non per comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive.

Ogni patto contrario è nullo».

**TITOLO II**

**DELLA LIBERTA' SINDACALE**

**Art. 14.**

**(Diritto di associazione e di attività sindacale)**

Il diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacali è garantito a tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro.

**Art. 15.**

**(Atti discriminatori)**

E' nullo qualsiasi patto od atto diretto a:

a) subordinare l'occupazione di lavoratore alla condizione che aderisca o non aderisca ad una associazione sindacale ovvero cessi di farne parte;

b) licenziare un lavoratore, discriminarlo nella assegnazione di qualifiche o mansioni, nei trasferimenti, nei provvedimenti disciplinari, o recargli altrimenti pregiudizio a causa della sua affiliazione o attività sindacale ovvero della sua partecipazione ad uno sciopero.

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano altresì ai patti o atti diretti ai fini di discriminazione politica o religiosa.

#### **Art. 16.**

##### **(Trattamenti economici collettivi discriminatori)**

E' vietata la concessione di trattamenti economici di maggior favore aventi carattere discriminatorio a mente dell'art. 15.

Il pretore, su domanda dei lavoratori nei cui confronti è stata attuata la discriminazione di cui al comma precedente o delle associazioni sindacali alle quali questi hanno dato mandato, accertati i fatti, condanni il datore di lavoro al pagamento, a favore del Fondo adeguamento pensioni, di una somma pari all'importo dei trattamenti economici di maggior favore illegittimamente corrisposti nel periodo massimo di un anno.

#### **Art. 17.**

##### **(Sindacati di comodo)**

E' fatto divieto ai datori di lavoro e alle associazioni di datori di lavoro di costituire o sostenere, con mezzi finanziari o altrimenti, associazioni sindacali di lavoratori.

#### **Art. 18.**

##### **(Reintegrazione nel posto di lavoro)**

Ferma restando l'esperibilità delle procedure previste dallo articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, il giudice, con la sentenza con cui dichiara inefficace il licenziamento ai sensi dell'articolo 2 della legge predetta o annulla il licenziamento

intimato senza giusta causa o giustificato motivo ovvero ne dichiara la nullità a norma della legge stessa, ordina al datore di lavoro di reintegrare il lavoratore nel posto di lavoro.

Il lavoratore ha diritto al risarcimento del danno subito per il licenziamento di cui sia stata accertata la inefficacia o l'invalidità a norma del comma precedente. In ogni caso, la misura del risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione, determinata secondo i criteri di cui all'articolo 2121 del Codice civile. Il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al comma precedente è tenuto inoltre a corrispondere al lavoratore le retribuzioni dovutegli in virtù del rapporto di lavoro dalla data della sentenza stessa fino a quella della reintegrazione. Se il lavoratore entro trenta giorni dal ricevimento dell'invito del datore di lavoro non abbia ripreso servizio il rapporto si intende risolto.

La sentenza pronunciata nel giudizio di cui al primo comma è provvisoriamente esecutiva.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'art. 22, su istanza congiunta del lavoratore e del sindacato cui questi aderisce o conferisca mandato, il giudice, in ogni stato e grado del giudizio di merito, può disporre con ordinanza, quando ritenga irrilevanti o insufficienti gli elementi di prova forniti dal datore di lavoro, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro.

L'ordinanza di cui al comma precedente può essere impugnata con reclamo immediato al giudice medesimo che l'ha pronunciata. Si applicano le disposizioni dell'articolo 178, terzo, quarto, quinto e sesto comma del Codice di procedura civile.

L'ordinanza può essere revocata con la sentenza che decide la causa.

Nell'ipotesi di licenziamento dei lavoratori di cui all'articolo 22, il datore di lavoro che non ottempera alla sentenza di cui al primo comma ovvero alla ordinanza di cui al quarto comma non impugnata o confermata dal giudice che l'ha pronunciata, è tenuto anche, per ogni giorno di ritardo, al pagamento a favore del Fondo adeguamento pensioni di una somma pari all'importo della retribuzione dovuta al lavoratore.

TITOLO III  
DELL'ATTIVITA' SINDACALE

**Art. 19.**

**(Costituzione delle rappresentanze sindacali aziendali)**

Rappresentanze sindacali aziendali possono essere costituite ad iniziativa dei lavoratori in ogni unità produttiva, nell'ambito:

a) delle associazioni aderenti alle Confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale;

b) delle associazioni sindacali, non affiliate alle predette Confederazioni, che siano firmatarie di contratti collettivi nazionali e provinciali di lavoro applicati nell'unità produttiva.

Nell'ambito di aziende con più unità produttive le rappresentanze sindacali possono istituire organi di coordinamento.

**Art. 20.**

**(Assemblea)**

I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonché durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

Le riunioni — che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi — sono indette, singolarmente o congiuntamente dalle rappresentanze sindacali aziendali della unità produttiva, con ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale.

Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

**Art. 21**

**(Referendum)**

Il datore di lavoro deve consentire nell'ambito aziendale lo svolgimento, fuori dell'orario di lavoro del referendum, sia generali che per categoria, su materie inerenti all'attività sindacale indetti da tutte le rappresentanze sindacali aziendali tra i lavoratori, con diritto di partecipazione di tutti i lavoratori appartenenti alla unità produttiva e alla categoria particolarmente interessata.

Ulteriori modalità per lo svolgimento del referendum possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro anche aziendali.

**Art. 22**

**(Trasferimento dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali)**

Il trasferimento dall'unità produttiva dei dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui al precedente articolo 19, dei candidati e dei membri di commissione interna può essere disposto solo previo nulla osta delle associazioni sindacali di appartenenza.

Le disposizioni di cui al comma precedente ed al comma quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 18 si applicano sino alla fine del terzo mese successivo a quello in cui è stata eletta la commissione interna per i candidati nelle elezioni della commissione stessa e sino alla fine dell'anno successivo a quello in cui è cessato l'incarico per tutti gli altri.

**Art. 23.**

**(Permessi retribuiti)**

I dirigenti delle rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 hanno diritto, per l'espletamento del loro mandato, a permessi retribuiti.

Salvo clausole più favorevoli dei contratti collettivi di lavoro hanno diritto di permessi di cui al primo comma almeno:

a) un dirigente per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 200 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

b) un dirigente ogni 300 o frazione di 300 dipendenti per ciascuna rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive che occupano fino a 3.000 dipendenti della categoria per cui la stessa è organizzata;

c) un dirigente ogni 500 o frazione di 500 dipendenti della categoria per cui è organizzata la rappresentanza sindacale aziendale nelle unità produttive di maggiori dimensioni in aggiunta al numero minimo di cui alla precedente lettera b).

I permessi retribuiti di cui al presente articolo non potranno essere inferiori a otto ore mensili nelle aziende di cui alle lettere b) e c) del comma precedente; nelle aziende di cui alla lettera a) i permessi retribuiti non potranno essere inferiori ad un'ora all'anno per ciascun dipendente.

Il lavoratore che intende esercitare il diritto di cui al primo comma deve darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola 24 ore prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

#### **Art. 24.**

##### **(Permessi non retribuiti)**

I dirigenti sindacali aziendali di cui all'articolo 23 hanno diritto a permessi non retribuiti per la partecipazione a trattative sindacali o a congressi e convegni di natura sindacale in misura non inferiore a otto giorni all'anno.

I lavoratori che intendano esercitare il diritto di cui al comma precedente devono darne comunicazione scritta al datore di lavoro di regola tre giorni prima, tramite le rappresentanze sindacali aziendali.

#### **Art. 25.**

##### **(Diritto di affissione)**

Le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di affiggere, su appositi spazi, che il datore di lavoro ha l'obbligo

di predisporre in luoghi accessibili a tutti i lavoratori all'interno dell'unità produttiva, pubblicazioni, testi e comunicazioni inerenti a materie di interesse sindacale e del lavoro.

#### **Art. 26.**

##### **(Contributi sindacali)**

I lavoratori hanno diritto di raccogliere contributi e di svolgere opera di proselitismo per le loro organizzazioni sindacali all'interno dei luoghi di lavoro, senza pregiudizio del normale svolgimento dell'attività aziendale.

Le associazioni sindacali dei lavoratori hanno diritto di percepire, tramite ritenuta sul salario, i contributi sindacali che i lavoratori intendono loro versare, con modalità stabilite dai contratti collettivi di lavoro, che garantiscano la segretezza del versamento effettuato dal lavoratore a ciascuna associazione sindacale.

Nelle aziende nelle quali il rapporto di lavoro non è regolato da contratti collettivi, il lavoratore ha diritto di chiedere il versamento del contributo sindacale all'associazione da lui indicata.

#### **Art. 27.**

##### **(Locali delle rappresentanze sindacali aziendali)**

Il datore di lavoro nelle unità produttive con almeno 200 dipendenti pone permanentemente a disposizione delle rappresentanze sindacali aziendali, per l'esercizio delle loro funzioni, un idoneo locale comune all'interno della unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa.

Nelle unità produttive con un numero inferiore di dipendenti le rappresentanze sindacali aziendali hanno diritto di usufruire, ove ne facciano richiesta, di un locale idoneo per le loro riunioni.

## DISPOSIZIONI VARIE E GENERALI

**Art. 28.****(Repressione della condotta antisindacale)**

Qualora il datore di lavoro ponga in essere comportamenti diretti ad impedire o limitare l'esercizio della libertà e della attività sindacale nonché del diritto di sciopero, su ricorso degli organismi locali delle associazioni sindacali nazionali che vi abbiano interesse, il pretore del luogo ove è posto in essere il comportamento denunciato, nei due giorni successivi convocate le parti ed assunte sommarie informazioni, qualora ritenga sussistente la violazione di cui al presente comma, ordina al datore di lavoro, con decreto motivato ed immediatamente esecutivo, la cessazione del comportamento illegittimo e la rimozione degli effetti.

L'efficacia esecutiva del decreto non può essere revocata fino alla sentenza con cui il tribunale definisce il giudizio instaurato a norma del comma successivo.

Con il decreto che decide sul ricorso è ammessa entro 15 giorni dalla comunicazione del decreto alle parti, opposizione davanti al tribunale che decide con sentenza immediatamente esecutiva.

Il datore di lavoro che non ottempera al decreto, di cui al primo comma, o alla sentenza pronunciata nel giudizio di opposizione è punito ai sensi dell'articolo 650 del Codice penale.

L'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti dall'art. 36 del Codice penale.

**Art. 29.****(Fusione delle rappresentanze sindacali aziendali)**

Quando le rappresentanze sindacali aziendali di cui all'articolo 19 si siano costituite nell'ambito di due o più delle associazioni di cui alle lettere **a)** e **b)** del primo comma dell'articolo

predetto, nonché nella ipotesi di fusione di più rappresentanze sindacali, i limiti numerici stabiliti dall'articolo 23, secondo comma, si intendono riferiti a ciascuna delle associazioni sindacali unitariamente rappresentate nella unità produttiva.

Quando la formazione di rappresentanze sindacali unitarie consegua alla fusione delle associazioni di cui alle lettere **a)** e **b)** del primo comma dell'art. 19, i limiti numerici della tutela accordata ai dirigenti di rappresentanze sindacali aziendali, stabiliti in applicazione dell'articolo 23, secondo comma ovvero del primo comma del presente articolo, restano immutati.

**Art. 30.****(Permessi per i dirigenti provinciali e nazionali)**

I componenti degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle associazioni di cui all'articolo 19 hanno diritto a permessi retribuiti, secondo le norme dei contratti di lavoro, per la partecipazione alle riunioni degli organi suddetti.

**Art. 31.****(Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali)**

I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o di Assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.

La medesima disposizione si applica ai lavoratori chiamati a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali.

I periodi di aspettativa di cui ai precedenti commi sono considerati utili, a richiesta dell'interessato, ai fini del riconoscimento del diritto e della determinazione della misura della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modifiche ed integrazioni, nonché a carico di enti, fondi, casse e gestioni per forme obbligatorie di previdenza sostitutive della assicurazione predetta, o che ne comportino comunque l'esonero.

Durante i periodi di aspettativa l'interessato, in caso di malattia, conserva il diritto alle prestazioni a carico dei competenti enti preposti alla erogazione delle prestazioni medesime.

Le disposizioni di cui al terzo e al quarto comma non si applicano qualora a favore dei lavoratori siano previste forme previdenziali per il trattamento di pensione e per malattia, in relazione all'attività espletata durante il periodo di aspettativa.

#### **Art. 32.**

##### **(Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive)**

I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all'espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.

I lavoratori eletti alla carica di sindaco o di assessore comunale, ovvero di presidente di Giunta provinciale o di assessore provinciale, hanno diritto anche a permessi non retribuiti per un minimo di trenta ore mensili.

### **TITOLO V**

#### **NORME SUL COLLOCAMENTO**

#### **Art. 33.**

##### **(Collocamento)**

La Commissione per il collocamento, di cui all'articolo 26 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è costituita obbligatoriamente presso le sezioni zonali, comunali e frazionali degli Uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione, quando ne facciano richiesta le organizzazioni sindacali dei lavoratori più rappresentative.

Alla nomina della Commissione provvede il direttore dello Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, il

quale, nel richiedere la designazione dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro, tiene conto del grado di rappresentatività delle organizzazioni sindacali e assegna loro un termine di 15 giorni, decorso il quale provvede d'ufficio.

La Commissione è presieduta dal dirigente della sezione zonale, comunale, frazionale, ovvero da un solo delegato, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

La Commissione ha il compito di stabilire e di aggiornare periodicamente la graduatoria delle precedenze per l'avviamento al lavoro, secondo i criteri di cui al quarto comma dell'articolo 15 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

Salvo il caso nel quale sia ammessa la richiesta nominativa, la sezione di collocamento nella scelta del lavoratore da avviare al lavoro, deve uniformarsi alla graduatoria di cui al comma precedente, che deve essere esposta al pubblico presso la sezione medesima e deve essere aggiornata ad ogni chiusura dell'ufficio con l'indicazione degli avviati.

Devono altresì essere esposte al pubblico le richieste numeriche che pervengono dalle ditte.

La Commissione ha anche il compito di rilasciare il nulla osta per l'avviamento al lavoro ad accoglimento di richieste nominative o di quelle di ogni altro tipo che siano disposte dalle leggi o dai contratti di lavoro. Nei casi di motivata urgenza, l'avviamento è provvisoriamente autorizzato dalla sezione di collocamento e deve essere convalidato dalla Commissione di cui al primo comma del presente articolo entro dieci giorni. Dei dinieghi di avviamento al lavoro per richiesta nominativa deve essere data motivazione scritta su apposito verbale in duplice copia, una da tenere presso la sezione di collocamento e l'altra presso il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro. Tale motivazione scritta deve essere immediatamente trasmessa al datore di lavoro richiedente.

Nel caso in cui la Commissione neghi la convalida ovvero non si pronunci entro venti giorni dalla data della comunicazione di avviamento, gli interessati possono inoltrare ricorso al direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro, il quale decide in via definitiva, su conforme parere della Commissione di cui all'articolo 25 della legge 29 aprile 1949, n. 264.

I turni di lavoro cui all'articolo 16 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono stabiliti dalla Commissione e in nessun caso possono essere modificati dalla sezione.

Il direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro annulla di ufficio i provvedimenti di avviamento e di diniego di avviamento al lavoro in contrasto con le disposizioni di legge. Contro le decisioni del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro è ammesso ricorso al ministro del Lavoro e della Previdenza sociale.

Per il passaggio del lavoratore, dall'azienda nella quale è occupato ad un'altra occorre il nulla osta della sezione di collocamento competente.

Ai datori di lavoro che non assumono i lavoratori per il tramite degli uffici di collocamento, sono applicate le sanzioni previste dall'articolo 38 della presente legge.

Le norme contenute nella legge 29 aprile 1949 n. 264, rimangono in vigore in quanto non modificate dalla presente legge.

#### **Art. 34.**

##### **(Richieste normative di manodopera)**

A decorrere dal novantesimo giorno dall'entrata in vigore della presente legge, le richieste nominative di mano d'opera da avviare al lavoro sono ammesse esclusivamente per i componenti del nucleo familiare dal datore di lavoro, per i lavoratori di concetto e per gli appartenenti a ristrette categorie di lavoratori altamente specializzati, da stabilirsi con decreto del ministro del Lavoro e della Previdenza sociale, sentita la commissione centrale di cui alla legge 29 aprile 1949, n. 264.

### **TITOLO VI**

#### **DISPOSIZIONI FINALI E PENALI**

#### **Art. 35.**

##### **(Campo di applicazione)**

Per le imprese industriali e commerciali, le disposizioni dell'articolo 18 e del titolo III; ad eccezione del primo comma dell'articolo 27, della presente legge si applicano a ciascuna

sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo che occupa più di 15 dipendenti. Le stesse disposizioni si applicano alle imprese agricole che occupano più di 5 dipendenti.

Le norme suddette si applicano altresì, alle imprese industriali e commerciali che nell'ambito dello stesso Comune occupano più di 15 dipendenti ed alle imprese agricole che nel medesimo ambito territoriale occupano più di 5 dipendenti anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiungerà tali limiti.

Ferme restando le norme di cui agli articoli 1, 8, 9, 14, 15, 16 e 17, i contratti collettivi di lavoro provvedono ad applicare i principi di cui alla presente legge alle imprese di navigazione per il personale navigante.

#### **Art. 36.**

##### **(Obblighi dei titolari di benefici accordati dallo Stato e degli appaltatori di opere pubbliche)**

Nei provvedimenti di concessione di benefici accordati ai sensi delle vigenti leggi dallo Stato a favore di imprenditori che esercitano professionalmente un'attività economica organizzata e nei capitolati di appalto attinenti all'esecuzione di opere pubbliche, deve essere inserita la clausola esplicita determinante l'obbligo per il beneficiario o appaltatore di applicare o di far applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro della categoria e della zona.

Tale obbligo deve essere osservato sia nella fase di realizzazione degli impianti o delle opere che in quella successiva, per tutto il tempo in cui l'imprenditore beneficia delle agevolazioni finanziarie e creditizie concesse dallo Stato ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Ogni infrazione al suddetto obbligo che sia accertata dallo Ispettorato del lavoro viene comunicata immediatamente ai ministri nella cui amministrazione sia stata disposta la concessione del beneficio o dell'appalto. Questi adotteranno le opportune determinazioni, fino alla revoca del beneficio, e nei casi più gravi o nel caso di recidiva potranno decidere l'esclusione del responsabile, per un tempo fino a cinque anni, da qualsiasi ulteriore concessione di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero da qualsiasi appalto.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche quando si tratti di agevolazioni finanziarie o creditizie ovvero di appalti concessi da enti pubblici, ai quali l'Ispettorato del lavoro comunica direttamente le infrazioni per l'adozione delle sanzioni.

**Art. 37.**

**(Applicazione ai dipendenti da enti pubblici)**

Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai rapporti di lavoro e di impiego dei dipendenti da enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica. Le disposizioni della presente legge si applicano altresì ai rapporti di impiego dei dipendenti dagli altri enti pubblici, salvo che la materia sia diversamente regolata da norme speciali.

**Art. 38.**

**(Disposizioni penali)**

Le violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca più grave reato, con l'ammenda da lire 100.000 a lire 1 milione o con l'arresto da 15 giorni ad un anno.

Nei casi più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono applicate congiuntamente.

Quando per le condizioni economiche del reo, l'ammenda, stabilita nel primo comma può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo, il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.

Nei casi previsti dal secondo comma, l'autorità giudiziaria ordina la pubblicazione della sentenza penale di condanna nei modi stabiliti all'articolo 36 del Codice penale.

**Art. 39.**

**(Versamento delle ammende al Fondo adeguamento pensioni)**

L'importo delle ammende è versato al Fondo adeguamento pensioni dei lavoratori.

**Art. 40.**

**(Abrogazione delle disposizioni contrastanti)**

Ogni disposizione in contrasto con le norme contenute nella presente legge è abrogata.

Restano salve le condizioni dei contratti collettivi e degli accordi sindacali più favorevoli ai lavoratori.

**Art. 41.**

**(Esenzioni fiscali)**

Tutti gli atti e documenti necessari per l'attuazione della presente legge e per l'esercizio dei diritti connessi, nonché tutti gli atti e documenti relativi ai giudizi nascenti dalla sua applicazione sono esenti da bollo, imposte di registro o di qualsiasi altra specie e tasse.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sarà inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 maggio 1970.

SARAGAT

Rumor - Donat-Cattin - Reale

Visto, il Guardasigilli: Reale

## I N D I C E

Art.	3 (C.c.n.l.) Categorie e qualifiche	pag. 5
	» 1 (Int. prov.le) Qualifiche	» 16
	» 5 (C.c.n.l.) Mutamento di mansioni	» 16
	» 6 (C.c.n.l.) Mansioni promesse	» 17
	» 7 (C.c.n.l.) Orario di lavoro	» 17
	» 2 (Int. prov.le) Orario di lavoro	» 18
	» 9 (C.c.n.l.) Riposi settimanali	» 18
	» 10 (C.c.n.l.) Soste di lavoro	» 19
	» 3 (Int. prov.le) Sospensioni e riduzioni di lavoro	» 19
	» 12 (C.c.n.l.) Recuperi	» 20
	» 4 (Int. prov.le) Recuperi	» 20
	» 5 (Int. prov.le) Lavori fuori zona	» 20
	» 6 (Int. prov.le) Lavori in alta montagna	» 21
	» 7 (Int. prov.le) Multe e trattenute	» 21
	» 8 (Int. prov.le) Trattamento per ferie, gratifica natalizia e festività naz.le e infrasettimanali e modalità di attuazione	» 21
	» 9 (Int. prov.le) Apprendistato	» 22
	» 10 (Int. prov.le) Addestramento professionale	» 22
	» 15 (C.c.n.l.) Lavoro a cottimo	» 23
	» 16 (C.c.n.l.) Divieto di cottimismo e di interposizione nelle prestazioni di lavoro	» 24
	» 11 (Int. prov.le) Divieto di interposizione nelle prestazioni di lavoro e divieto di cottimismo impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	» 24
	» 17 (C.c.n.l.) Disciplina dell'impiego di mano d'opera negli appalti e subappalti	» 25
	» 12 (Int. prov.le) Cassa Edile	» 30

Art. 22 (C.c.n.l.) Lavoro supplementare straordinario notturno e festivo	pag. 30
» 13 (Int. prov.le) Indennità territoriale di settore	» 31
» 14 (Int. prov.le) Quote di servizio	» 31
» 15 (Int. prov.le) Anzianità di mestiere	» 32
» 16 (Int. prov.le) Comitato tecnico-paritetico per le controversie	» 33
» 34 (C.c.n.l.) Comitati paritetici territoriali per la prevenzione infortuni, igiene e ambienti di lavoro	» 33
» 17 (Int. prov.le) Comitato paritetico per la prevenzione infortuni, igiene e ambienti di lavoro	» 34
» 18 (Int. prov.le) Locali consumo pasti	» 34
» 18 (C.c.n.l.) Ferie	» 34
» 19 (Int. prov.le) Ferie	» 35
» 20 (C.c.n.l.) Festività	» 35
» 38 (C.c.n.l.) Preavviso	» 36
» 39 (C.c.n.l.) Indennità di anzianità	» 36
» 20 (Int. prov.le) Diritti sindacali	» 37
» 21 (Int. prov.le) Validità e durata	» 37
Protocollo aggiuntivo al contratto collettivo provinciale 20-6-74 integrativo del c.c.n.l. 31-1-1974	» 37
Cassa Edile Pesaro - Prestazioni assistenziali	» 40
Statuto dei lavoratori - Legge 20-5-1970 n. 300	» 51

